



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 321

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 luglio 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 12
--	---------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 16
2 ^a - Giustizia	» 21
3 ^a - Affari esteri	» 27
4 ^a - Difesa	» 39
5 ^a - Bilancio (*)	» 44
7 ^a - Istruzione	» 68
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 87
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 89
11 ^a - Lavoro	» 92
12 ^a - Igiene e sanità	» 93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 98

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 101
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 102

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 321° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 luglio 2010.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	Pag.	106
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	108
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	110
Commissioni monocamerale d'inchiesta		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	111
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	»	113
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	115
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	118
<hr/>		
CONVOCAZIONI	Pag.	120

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 6 luglio 2010

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni in ordine a cariche rivestite da senatori

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato – il quale, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori – si è riunito il 18 maggio e il 23 giugno 2010, addivenendo alle conclusioni che seguono.

Il Comitato propone alla Giunta di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di componente della Giunta regionale della Campania assunta dal senatore Vetrella, perché il cumulo della predetta carica con il mandato di senatore confligge con il disposto dell'articolo 122, comma 2, della Costituzione.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di dichiarare incompatibile la carica di componente della Giunta regionale della Campania assunta dal senatore Vetrella.

La Giunta accoglie tale proposta all'unanimità.

Il Presidente ricorda che, stante l'urgente necessità di rimuovere le situazioni di cumulo di cariche incompatibili per norma costituzionale, la Giunta ha già deciso il 13 aprile scorso di comprimere il termine per l'esercizio del diritto di opzione a tre giorni di calendario dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'interessato.

Avverte altresì che il Comitato, in base alle comunicazioni pervenute dai senatori interessati e dagli accertamenti d'ufficio, ha preso atto dell'avvenuta cessazione delle seguenti cariche:

FAZZONE Claudio, presidente del consiglio di amministrazione della società Acqualatina;
VACCARI Gianvittore, membro del Consiglio direttivo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
ESPOSITO Giuseppe, componente del Comitato organizzatore ROMA 2009. Campionati del mondo di nuoto;
MAZZUCONI Daniela, Presidente CEM AMBIENTE S.p.A..

Il senatore LUSI (PD) propone lo svolgimento di un'istruttoria supplementare per valutare l'efficacia delle dimissioni presentate in relazione all'ordinamento vigente nei diversi organismi interessati.

Il PRESIDENTE precisa che i senatori anzidetti si sono impegnati a non svolgere atti, neanche di ordinaria amministrazione, nell'attesa dell'accettazione delle dimissioni.

Dopo l'intervento dei senatori SANNA (PD), SARO (PdL) e IZZO (PdL), la Giunta, nel prendere atto delle comunicazioni del Comitato, sollecita lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nei termini emersi dal dibattito odierno.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 18) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Alfredo Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 72121/09 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 15 giugno 2010 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 18, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Alfredo Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento civile n. 72121/09 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma. Fa presente che l'onorevole Mantovano ha comunicato di essere interessato a fornire chiarimenti alla Giunta e ha chiesto, a causa di impegni parlamentari concomitanti, di poterlo fare in una prossima seduta. Dopo lo svolgimento della relazione da parte del senatore Lusi, il seguito dell'esame sarà quindi rinviato.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore LUSI (*PD*) il quale comunica che in data 14 giugno 2010 la I sezione del Tribunale civile di Roma ha inviato al Presidente del Senato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Alfredo Mantovano, senatore all'epoca dei fatti.

L'atto di citazione nei confronti del deputato Mantovano è stato presentato dal signor Khaid Chaouki già candidato per l'elezione del Consiglio comunale di Roma del 13-14 aprile 2008. La denuncia trae origine dal fatto che nel corso della campagna elettorale l'allora senatore Mantovano dichiarò che il signor Chaouki si era rifiutato di sottoscrivere la «Carta dei valori» proposta dal ministro Amato alla Consulta per l'Islam italiano e denunciava la presenza nella lista «Moderati per Roma – Al centro con Rutelli» di «personaggi che non riconoscono eguale dignità tra uomo e donna, né il ripudio della violenza domestica, né la legittimità di esistere di Israele: personaggi dai quali peraltro il PD non prende le distanze se li tollera come candidati nella medesima coalizione». Nell'atto di citazione tali dichiarazioni sono considerate false ed offensive dell'onore, della reputazione, dell'immagine e dell'identità della parte attrice. La stessa parte chiarisce che è falso che egli abbia rifiutato di sottoscrivere la Carta dei valori e che abbia mai disconosciuto l'esistenza di una pari dignità tra uomo e donna, avallato o legittimato l'uso della violenza domestica e negato il diritto all'esistenza di Israele. Conseguentemente, l'onorevole Mantovano viene citato a comparire davanti al Tribunale di Roma per l'accertamento della illiceità della sua condotta e per la condanna al pagamento della somma che il Tribunale riterrà liquidare anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia morali che esistenziali e relazionali.

L'onorevole Mantovano nella comparsa di costituzione e risposta ricostruisce il contesto politico-elettorale in cui le dichiarazioni furono rese e precisa che l'erronea indicazione relativa alla mancata sottoscrizione da parte del signor Chaouki della Carta dei valori era stata tratta dalle dichiarazioni rese in quei giorni dal Vice presidente del Partito degli immigrati. Nega quindi l'offensività e l'antigiuridicità della sua condotta e, per quanto di interesse della Giunta, in via pregiudiziale invoca l'applicazione della improcedibilità dell'azione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. A tal fine sottolinea che, quale senatore dell'opposizione, è più volte intervenuto e ha più volte partecipato alla presentazione di disegni o proposte di leggi, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, nonché interpellanze e interrogazioni, è intervenuto in Assemblea e negli altri organi delle Camere, proprio nello svolgimento delle proprie funzioni parlamentari, con precipuo riferimento alle tematiche inerenti all'immigrazione, ai flussi dell'immigrazione, all'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale italiano. Ha anche precisato di aver ricoperto cariche governative proprio nella materia dell'immigrazione e che pertanto nel corso della XV legislatura, in qualità di senatore dell'opposizione, abbia partecipato fattivamente alle attività parlamentari anche e soprattutto

nella materia dell'immigrazione. Ritiene quindi che tali funzioni parlamentari abbiano una perfetta attinenza con l'espressione di critica oggetto dell'atto di citazione. Si è trattato, a suo giudizio, di una critica politica nei confronti di chi, non avendo sottoscritto la Carta di Valori – come egli riteneva in quel momento –, non aveva voluto pubblicamente ripudiare la disparità tra uomo e donna, la violenza domestica e riconoscere la legittimità dello Stato di Israele.

Dopo un intervento del senatore ORSI (*PdL*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 31138/10B (Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 22 giugno 2010 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 31138/10B trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 16 giugno 2010 (*Doc. IV, n. 9*).

Riferisce sul documento in titolo il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore designato, senatore Balboni. Nella richiesta della Procura viene precisato che l'acquisizione del traffico telefonico, limitatamente ad alcune ore della giornata in cui sono state effettuate le telefonate anonime, appare assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini e la identificazione dell'autore delle telefonate moleste che hanno determinato la denuncia presentata dal senatore Rutelli.

La Procura precisa altresì che le due utenze in uso ai collaboratori del senatore sono utilizzate per fini istituzionali riconducibili all'esercizio del mandato parlamentare.

Lo scorso 30 giugno il senatore Rutelli ha indirizzato una lettera al Presidente della Giunta nella quale ha precisato che il contenuto e le modalità di alcune comunicazioni telefoniche, ricevute sulle utenze in uso ai suoi collaboratori, apparivano come intimidatorie e facevano seguito ad un altro episodio di alcuni giorni prima, peraltro già segnalato all'Autorità inquirente. Il senatore Rutelli ha quindi precisato di non avere alcuna obiezione all'acquisizione da parte della Procura dei dati in questione. Nella lettera, il senatore Rutelli svolge anche alcune considerazioni di carattere generale sui limiti delle autorizzazioni parlamentari all'acquisizione dei tabulati telefonici, peraltro rimettendosi alle decisioni che saranno assunte dalla Giunta e dall'Assemblea.

È bene ricordare che esistono diversi precedenti di richieste di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici da utilizzare in procedi-

menti in cui il parlamentare risulti persona offesa. Il Senato e la Camera si sono sempre orientati nel senso di concedere l'autorizzazione. Nel caso di specie, tuttavia, si deve tener presente che le utenze non sono né intestate né in uso ad un parlamentare. Si tratta di valutare, pertanto, se le tutele previste dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge n. 140 debbano applicarsi anche a questa fattispecie.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CASSON (*PD*), SARO (*PdL*), LUSI (*PD*) e SANNA (*PD*) ed il PRESIDENTE, che rinvia infine il seguito dell'esame.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, riferisce sulla risposta pervenuta dall'Avvocatura dello Stato in relazione alle sollecitazioni rivolte anche dalla Giunta sulla opportunità che fosse la stessa Avvocatura dello Stato a patrocinare il Senato nei conflitti di attribuzione.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori ADAMO (*PD*), SANNA (*PD*), ORSI (*PdL*) e SARRO (*PdL*) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE informa quindi che in data 1° luglio 2010, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso n. 13 depositato il 16 dicembre 2009 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 191 del 26 maggio 2010, depositata in cancelleria il successivo 28 maggio. In particolare, il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 19 febbraio 2009, con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'*ex* senatore Raffaele Iannuzzi di cui al Doc. IV-ter, n. 7, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

L'ordinanza di ammissione del conflitto, unitamente al ricorso introduttivo, è stata notificata al Senato in data 30 giugno 2010.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa all'even-

tuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 1° luglio 2010, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nell'ambito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ricorso n. 2 depositato il 7 gennaio 2010, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009, con la quale quest'ultima ha ritenuto di poter qualificare i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli, deputato e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, come riferibili all'articolo 96 della Costituzione ed ha quindi negato l'autorizzazione a procedere all'Autorità giudiziaria.

In particolare, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ritiene che la Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte del Tribunale dei Ministri e del medesimo Tribunale di Livorno in ordine alla natura non ministeriale del reato ascritto all'imputato – in conformità peraltro a quanto emergente dalla motivazione della sentenza della Corte costituzione n. 241 del 2009, resa nell'ambito di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati – non avesse il potere di negare l'autorizzazione a procedere.

Con ordinanza 7 giugno 2010, n. 211, depositata in cancelleria il successivo 11 giugno, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto e – ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, confermando i precedenti di cui alle sentenze n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996 e alle ordinanze n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995, ha disposto la notificazione del ricorso e dell'ordinanza stessa anche al Senato della Repubblica.

Ricorso e ordinanza sono stati notificati al Senato in data 30 giugno 2010.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa all'eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Con particolare riferimento al caso in esame, peraltro, è opportuno rammentare che il parere della Giunta e la conseguente deliberazione del-

l'Assemblea sono stati favorevoli alla costituzione in giudizio anche in un precedente conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nell'ambito del medesimo procedimento e riguardante l'obbligo di trasmettere gli atti alla Procura competente per la successiva comunicazione alla Camera.

Su richiesta del senatore SANNA (*PD*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONI 9^a e 11^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Martedì 6 luglio 2010

5^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione***GIULIANO***indi del Vice Presidente della 9^a Commissione***PICCIONI***indi del Presidente della 11^a Commissione***GIULIANO**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CONFARTIGIANATO della provincia di Caserta, il dottor Luca Pietroluongo, segretario generale, accompagnato dal dottor Lino Fierro, presidente regionale sezione lattiero casearia; in rappresentanza della CNA della provincia di Caserta, il dottor Francesco Geremia, segretario provinciale; in rappresentanza della CLAAI della provincia di Caserta, la dottoressa Adelaide Tronco, presidente provinciale, accompagnata dal dottor Domenico Ricciuto, vicepresidente; in rappresentanza della CASARTIGIANI della provincia di Caserta, il dottor Giuseppe D'Amore, presidente; in rappresentanza della CONFAGRICOLTURA della provincia di Caserta, il dottor Cesare Giulio Iemma, componente del consiglio direttivo, accompagnato dal dottor Tommaso Picone, direttore; in rappresentanza della COLDIRETTI della provincia di Caserta, l'avvocato Generoso Marrandino, vicepresidente; in rappresentanza della CIA della provincia di Caserta, il dottor Umberto Borelli, responsabile nazionale settore zootecnia; in rappresentanza della COPAGRI, l'avvocato Raffaele Ambrosca, consulente Copagri Lombardia; in rappresentanza della Cooperativa A.B.C. Allevatori Bufalini di Caserta, il dottor Angelo Piccirillo, presidente, accompagnato dal dottor Luigi Stabile, socio; in rappresentanza dell'azienda agricola Facchi di Manerbio, il signor Ferdinando Facchi, titolare; il sindaco di Manerbio, dottor Cesare Melletti; e il dottor Luigi Enzo D'Amore, responsabile del settore emergenze agro-zootecniche-alimentari della ASL di Caserta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina: audizione di rappresentanti di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CIA della provincia di Caserta, della COPAGRI, della Cooperativa A.B.C. Allevatori Bufalini di Caserta, dell'azienda agricola Facchi di Manerbio, del Sindaco di Manerbio e dell'Assessore all'agricoltura della provincia di Brescia

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il dottor PIETROLUONGO illustra un documento a firma congiunta della Confartigianato, della CNA, della CLAAI e di Casartigiani, richiamando l'attenzione sulle situazioni di contraffazione – derivanti dall'utilizzo indebito di materie prime a basso costo e di dubbia provenienza – e sugli effetti negativi delle stesse sul comparto bufalino, amplificati da un ingiustificato allarmismo insorto in ambito europeo. A fronte di tale situazione, le associazioni delle imprese e i sindacati dei lavoratori della provincia di Caserta, unitamente alla Seconda Università di Napoli, all'Asl di Caserta e all'Amministrazione provinciale hanno sollecitato l'introduzione di un marchio di sanità territoriale delle produzioni agroalimentari in questione, al quale possano accompagnarsi iniziative di supporto e consulenza a favore delle piccole e medie imprese del settore.

Il dottor PICONE, in rappresentanza di Confagricoltura, dopo essersi soffermato sulle criticità emerse negli ultimi due anni e che hanno penalizzato fortemente il comparto, tra le quali cita quelle connesse alla dio-

xina, alle recenti decisioni dell'Unione europea sulla mozzarella di bufala e al risanamento sanitario delle mandrie, sottolinea la necessità di stabilizzare le agevolazioni contributive per le aree svantaggiate.

Il presidente PICCIONI evidenzia che la Commissione bilancio sta esaminando la questione attinente alle agevolazioni contributive per le aree svantaggiate, testè sollevato dal dottor Picone, al fine di individuare congrue soluzioni.

A nome di Coldiretti, l'avvocato MARRANDINO, dopo essersi soffermato sull'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, relativo all'introduzione di una DOP per la mozzarella di bufala campana, sottolinea preoccupanti situazioni di turbativa del prezzo del latte, derivante dall'importazione di partite straniere, nonché di contraffazione. Alla luce di tali fenomeni negativi, prospetta l'esigenza di anticipare gli effetti previsti dalla norma suddetta, nonché di prevedere un adeguato ristoro agli allevatori bufalini, per i danni conseguenti alle contaminazioni verificatesi nel corso dell'emergenza rifiuti in Campania.

Il dottor BORELLI, in rappresentanza di CIA, nel riportarsi alle considerazioni svolte, in particolare, dai rappresentanti di Confagricoltura e di Coldiretti, ritiene opportuna l'individuazione di strumenti idonei innanzitutto a garantire i consumatori sul piano nazionale. In questo senso, pur apprezzando il contenuto dell'atto Camera n. 2743, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, mette in guardia dalla possibilità, prevista appunto in tale iniziativa legislativa, che possano essere contrassegnati col marchio «*made in Italy*» prodotti nei quali sia presente il 51 per cento del latte italiano, in virtù del fatto che tale componente sarebbe prevalente. Sollecita inoltre una più forte presenza delle organizzazioni agricole nei consigli di amministrazione dei consorzi DOP e IGP.

Per COPAGRI, il dottor AMBROSCA rileva che la gestione commissariale nel territorio casertano si è limitata a operare in ambito sanitario, disponendo numerosi abbattimenti di capi, senza tuttavia prevedere congrue forme di indennizzo per gli allevatori e senza quindi affrontare i nodi problematici di carattere socio-economico, inerenti sia agli oneri previdenziali che all'elevato indebitamento delle aziende.

Il presidente GIULIANO evidenzia che con riferimento ai profili attinenti agli oneri previdenziali occorrerà individuare soluzioni idonee.

In rappresentanza della Cooperativa A.B.C., il dottor PICCIRILLO si sofferma sulle difficoltà del comparto, che rivestono una triplice natura, economica (legata al prezzo del prodotto, invariato da diversi anni), socio-occupazionale e specifica, per allevatori e trasformatori, a fronte delle quali occorre intervenire a tutela degli allevatori con adeguati interventi di

sostegno, come pure a tutela dei consumatori, salvaguardando la tracciabilità dei prodotti e delle materie prime utilizzate.

Il signor FACCHI evidenzia che l'azienda di cui è titolare effettua una produzione a ciclo completo, che investe anche profili attinenti a produzione di energia rinnovabile ottenuta attraverso l'utilizzo di biomasse. Si sofferma inoltre sulle innovazioni introdotte, tra le quali cita anche quella relativa alla presenza certificata di omega-3 nei prodotti, ottenuta attraverso un mutamento del regime alimentare dei capi di bestiame.

Il dottor MELETTI, sindaco di Manerbio, dopo aver descritto le attività del territorio su cui insiste il suo comune, si sofferma sulle importanti innovazioni introdotte dall'azienda Facchi, ivi operante, che è riuscita a realizzare un'impresa autosostenibile, in grado di utilizzare i reflui zootecnici per la produzione di energia rinnovabile.

Il dottor D'AMORE sottolinea infine l'importanza della prevenzione rispetto al fenomeno della brucellosi, evidenziando che l'Asl di Caserta ha posto in essere un progetto complessivo, unitamente all'università, alle imprese ed alle istituzioni locali, orientato in tale prospettiva.

Il presidente GIULIANO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 6 luglio 2010

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di ossido di carbonio. Per quanto riguarda l'articolo 1, si tratta di termini scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 aprile 2010: entrambi i differimenti si rendono necessari per la tardiva o la mancata emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e perché, al mancato rispetto dei termini suddetti, sono connesse conseguenze di ordine sanzionatorio. Con riferimento all'articolo 2, sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese

e sul mercato dell'energia elettrica, per gli inevitabili riflessi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore BIANCO (*PD*), la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge n. 72. Con l'articolo 1, vengono differiti, al comma 1, i termini relativi alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, con riferimento all'anno 2009 e, al comma 2, quelli relativi al versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle aziende di autotrasporto.

L'articolo 2 reca misure urgenti in materia di assegnazione delle quote di anidride carbonica ai nuovi impianti entrati in esercizio. Il comma 1 richiama la definizione di «nuovo entrante», prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 216 del 2006, che qualifica come nuovi entranti, nel periodo 2008-2012, gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione a emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione.

Propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore BIANCO (*PD*), la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 giugno.

Il relatore CECCANTI (PD) ritira l'emendamento 1.5. Inoltre, sottolinea la necessità di precisare, all'articolo 3, che la pubblicazione cui è fatto riferimento è quella successiva alla promulgazione, la quale interviene solo dopo l'eventuale *referendum* confermativo, di cui all'articolo 138 della Costituzione, ovvero trascorsi i tre mesi previsti per richiederlo.

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.11, con riguardo alla sospensione del processo nei confronti del Presidente della Repubblica, e sull'emendamento 1.34, relativo ai membri del Governo. Essi prevedono una procedura alternativa a quella proposta dai presentatori del disegno di legge, stabilendo che la deliberazione parlamentare sulla sospensione del processo penale, ove non sia adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, sia rimessa alla Corte costituzionale. L'obiezione avanzata, secondo cui la Corte non potrebbe sindacare una deliberazione parlamentare, non appare, a suo avviso, fondata: infatti, numerosi ordinamenti, in particolare quelli caratterizzati da una Costituzione rigida, prevedono un organo *ad hoc* chiamato a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi che rappresentano la deliberazione parlamentare per eccellenza. Oltretutto, già in passato, la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare, seppure in sede di conflitto di attribuzione, sulle decisioni assunte dal Parlamento in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Recentemente, è stato anche sollevato un conflitto di attribuzione relativamente a decisioni del Parlamento in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La procedura prevista dagli emendamenti da lui proposti è caratterizzata da un termine breve (quindici giorni) ed è limitata ai casi in cui la decisione non sia adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che rappresenta un *quorum* particolarmente qualificato il quale, se raggiunto, non ammetterebbe possibilità di ricorso. La rimessione alla Corte costituzionale avviene su impulso di una minoranza qualificata (un decimo dei componenti), analoga a quella richiesta per la presentazione di una mozione di sfiducia o per rimettere alla discussione dell'Assemblea le delibere adottate dalla Giunta delle immunità parlamentari. È escluso invece il ricorso da parte del magistrato, poiché si tratta di una decisione parlamentare, avulsa dalla *ratio* sottesa al criterio del *fumus persecutionis*, adottato dagli organi parlamentari competenti per le decisioni relative all'autorizzazione a procedere.

Osserva, inoltre, che l'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo deve intendersi in senso restrittivo, cioè quando la turbativa influisce sulla complessiva attività del Consiglio dei ministri e non solo su quella del singolo Ministro.

In caso di annullamento della decisione parlamentare, infine, la richiesta di sospensione del processo penale non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del giudizio.

La senatrice BASTICO (PD) illustra gli obiettivi fondamentali degli emendamenti presentati dal suo gruppo, in coerenza con le considerazioni svolte nella discussione generale.

Contesta, innanzitutto, il fine del disegno di legge, ultimo passaggio di una vicenda legislativa travagliata, condizionata dalle censure della Corte costituzionale su iniziative di contenuto analogo e dalla dubbia costituzionalità della legge n. 51 del 2010 che ha riconosciuto, quale legittimo impedimento a comparire in udienza, l'attività dei membri del Governo.

Sottolinea l'assenza di un criterio oggettivo, tale da orientare le Camere nella decisione sulla sospensione del processo penale, e la mancata previsione di *quorum* rafforzati, per assicurare che le deliberazioni del Parlamento siano assunte da una maggioranza più ampia di quella governativa. Ne deriverebbe, a suo avviso, il rischio di decisioni arbitrarie.

Richiama gli emendamenti, presentati dal suo gruppo, diretti a prevedere un intervento della Corte costituzionale sulla deliberazione costituzionale, direttamente o su impulso di una minoranza qualificata, nonché quelli volti a limitare o a escludere la retroattività delle norme in esame e a salvaguardare gli interessi delle parti offese nel processo civile.

Infine, sottolinea l'opportunità di prevedere che l'interessato rinunci alla sospensione del processo anche successivamente alla decisione del Parlamento.

La senatrice ADAMO (PD) esprime forti riserve sul carattere non disponibile della sospensione del processo penale, che determina l'impossibilità, per l'interessato, di decidere se avvalersi o meno della protezione. Critica, inoltre, la mancata indicazione di un *quorum* deliberativo più elevato rispetto alla maggioranza semplice. In proposito, osserva che dovrebbe essere prevista una maggioranza più ampia di quella governativa per derogare a principi di rango costituzionale.

Ove si insistesse sulla previsione di una decisione a maggioranza semplice, a suo avviso, si dovrebbe prevedere la facoltà del giudice di opporsi alla decisione della Camera di appartenenza dell'imputato.

Il senatore PARDI (IdV) ribadisce la contestazione del suo gruppo circa la non compatibilità costituzionale del provvedimento. Esso, infatti, non tiene conto della giurisprudenza giurisdizionale, in base alla quale esistono limiti impliciti alla revisione della Costituzione, tra i quali è compreso il principio di uguaglianza. Quest'ultimo, essendo un principio supremo dell'ordinamento, non può essere derogato neanche da una legge di rango costituzionale.

Rileva, inoltre, che la vicenda della nomina (senza deleghe) del ministro Brancher, il quale ha immediatamente invocato il legittimo impedimento, salvo poi rinunciare in considerazione delle inevitabili conseguenze politiche e istituzionali conferma la convinzione circa l'inopportunità di introdurre un ulteriore privilegio per i membri del Governo.

Sottolinea la necessità di escludere la sospensione del processo penale nei riguardi del Presidente della Repubblica: si tratta di una copertura indebita e non richiesta, ideata per avallare la sottrazione del Presidente del Consiglio dei ministri e degli stessi Ministri ai loro obblighi verso l'amministrazione della giustizia, che postula una equiparazione incongrua tra il Capo dello Stato e i membri del Governo.

Illustra l'emendamento 1.17, diretto a escludere la sospensione del processo penale per i Ministri e le proposte volte a escludere la medesima sospensione, quando si tratti di reati particolarmente gravi. Richiama, in particolare, l'emendamento 1.8, che introduce la maggioranza dei due terzi per la deliberazione parlamentare. Altri emendamenti denunciano l'asistematicità delle disposizioni in esame rispetto alle disposizioni del codice di procedura penale; escludono la retroattività e la reiterabilità della richiesta di sospensione; ammettono la rinuncia da parte dell'interessato; confermano la validità e l'efficacia degli atti compiuti e dei documenti acquisiti prima della sospensione.

Infine, richiamando il principio *tempus regit actum*, si sofferma sulle proposte volte a escludere l'applicazione della sospensione ai procedimenti in corso ovvero a quelli che hanno avuto inizio nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione giustizia ha trasmesso il proprio parere. In considerazione del rilievo delle osservazioni ivi contenute, propone di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 7 luglio, un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti esclusivamente alle disposizioni oggetto di quelle osservazioni e al relativo dibattito svolto presso la Commissione giustizia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 luglio 2010

177^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore, illustra l'allegata proposta di parere.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), pur apprezzando la disponibilità del Presidente ad accogliere quale condizione uno dei punti critici sollevati dal parere proposto dal Partito Democratico nella seduta precedente – vale a dire il diritto del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di non avvalersi della facoltà di ottenere la sospensione del processo prevista dalla legge costituzionale – fa presente che i senatori della sua parte politica voteranno comunque contro il parere, che non fa venir meno le ragioni di contrarietà espresse dall'opposizione ed anzi in qualche misura le rafforza, laddove si chiede che anche per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri sia esplicitata l'estensione dello «scudo» anche ai processi concernenti fatti precedenti all'assunzione della carica, mentre per la sua parte politica è irrinunciabile il principio che qualsiasi forma di immunità penale derivante dal-

l'esercizio di una carica pubblica, comunque configurata, non possa mai riguardare fatti estranei e, tanto più precedenti all'esercizio della funzione.

Ella fa quindi presente che qualora si accedesse alla tesi recata dal parere del Presidente – e che ella condivide – che non di sospensione del procedimento si debba parlare, ma di sospensione del processo, andrebbe coerentemente soppresso il riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Il senatore CASSON (*PD*), nel condividere le considerazioni della senatrice Della Monica, osserva peraltro che la condizione contenuta nel parere illustrato dal Presidente e avversata dalla sua parte politica, e cioè che l'estensione ai fatti precedente all'assunzione della carica debba essere garantita non solo al Presidente della repubblica ma anche ai membri del Governo, appare di fatto conforme all'intenzione dei presentatori al disegno di legge, come si evince dalla relazione.

La proposta di parere illustrata dal presidente Berselli è quindi posta ai voti ed approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2180

Il disegno di legge costituzionale n. 2180 disciplina la sospensione dei processi penali nei confronti, da un lato, del Presidente della Repubblica e, dall'altro del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la durata della carica o della funzione da essi esercitata.

Il provvedimento riprende il contenuto delle disposizioni di cui alle leggi 20 giugno 2003, n. 140 e 23 luglio 2008, n. 124 che, come è noto, furono abrogate da due sentenze della Corte costituzionale, ed è appunto diretto a disciplinare la materia superando quelle censure: in particolare il ricorso allo strumento del disegno di legge costituzionale approvato *ex* articolo 138 della Costituzione intende superare la censura per cui una norma che determina una disparità di trattamento dei titolari delle alte cariche dello Stato rispetto alla generalità dei cittadini, sia pure per il perseguimento di un interesse pubblico che la stessa Corte costituzionale ha giudicato apprezzabile – quello al sereno svolgimento delle funzioni del Governo – non possa essere disposto che con una norma di rango costituzionale.

I presentatori del disegno di legge hanno però preferito ricorrere ad un'autonoma legge costituzionale e non ad una modifica dei sistemi delle garanzie suggeriti dalla Carta costituzionale.

Il disegno di legge tiene conto delle censure della Corte costituzionale sotto due altri profili: quello dell'omogeneità delle funzioni protette – in questo senso va la previsione della sospensione del procedimento nei confronti dei Ministri e non del solo Presidente del Consiglio e l'esclusione dei Presidenti delle Camere e del Presidente della Corte costituzionale previsti nelle altre due legge – la previsione di una procedura non automatica per la sospensione, che è stabilita per il Presidente della Repubblica dal Parlamento in seduta comune e per la Camera di appartenenza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri – ovvero dal Senato per i Ministri non parlamentari – con un voto che deve essere espresso entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti del procedimento.

Per quanto riguarda specificamente la competenza della Commissione giustizia, è da rilevare che l'articolo 1 fa uso in maniera promiscua e non chiara dei termini «procedimento» e «processo».

Appare più corretto usare sempre il termine «processo», dal momento che la sospensione opera al momento dell'esercizio dell'azione penale e non nella precedente fase delle indagini preliminari.

In riferimento al primo ed al secondo comma sempre dell'articolo 1 è opportuno chiarire che, entro il termine di novanta giorni dalla comunica-

zione, nel corso dei quali il processo è «temporaneamente» sospeso, il Parlamento in seduta comune dei suoi membri (per quanto concerne il comma 1), la Camera di appartenenza od il Senato della Repubblica (per quanto concerne il comma 2) possono disporre la sospensione. Quest'ultima sospensione è da considerare a tutti gli effetti definitiva mentre quella precedente ha un'efficacia temporanea fino a che non intervenga appunto il Parlamento in seduta comune oppure la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica.

In riferimento al secondo comma è però necessario prevedere anche per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri la medesima disposizione di cui al primo comma riguardo al Presidente della Repubblica per il quale la sospensione si applica anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica che, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, sarebbe peraltro più corretto definire «funzione».

La nostra proposta è peraltro strettamente in linea con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124. Diversamente ci si troverebbe di fronte ad un'irragionevole disparità di trattamento.

Si potrebbe sostenere che l'inciso «anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica» sarebbe pleonastico.

Potremmo anche essere d'accordo se tale tesi non collidesse col fatto che il predetto inciso si ritrova al comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 2008 n. 124 laddove, in riferimento al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri si dice espressamente che «la sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione». Se il legislatore del 2008 e se i presentatori del disegno di legge costituzionale al comma 1 dell'articolo 1 hanno ritenuto necessaria, o quantomeno opportuna, tale precisazione, è perché intendevano evitare qualsivoglia diversa e, al limite, anche opposta interpretazione. Ci si è soltanto dimenticati di riprodurla al comma 2 dell'articolo 1.

La nostra proposta è quindi volta a recuperare la giusta previsione di tale legge e dello stesso articolo 1 comma 1 per tutte le alte cariche anche in funzione dell'evidentissimo intendimento dei presentatori.

Si potrebbe poi sostenere che l'articolo 2 al comma 1, prevedendo che «le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore», finirebbe per coprire anche «i fatti antecedenti alla assunzione della carica». Ma così, almeno a noi, non pare in quanto la predetta norma, come si è visto, fa proprio esplicito riferimento alle «disposizioni della presente legge» che altro non sono che quelle di cui all'articolo 1 commi 1 e 2.

Né si potrebbe a nostro avviso eliminare dal comma 1 l'inciso «anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica», al fine di escludere per i medesimi la sospensione di un processo a carico del Presidente della Repubblica.

Si pretenderebbe in sostanza che i processi contro tutte le alte cariche dello Stato non venissero sospesi qualora si riferissero a fatti antecedenti alla assunzione delle rispettive funzioni.

Basta, infatti, andare alle prime righe della relazione per rendersene facilmente conto, laddove è testualmente scritto: «Il presente disegno di legge costituzionale contiene disposizioni a tutela dell'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle alte cariche dello Stato».

Ora è pacifico che il sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo al Presidente della Repubblica, in riferimento ad un dato processo, prescinde completamente dalla circostanza che i fatti che lo hanno originato siano o meno antecedenti l'assunzione della carica.

Essendo chiarissima la volontà dei presentatori e quindi indiscutibile la *ratio* che ha ispirato il disegno di legge costituzionale al nostro esame circa l'esigenza di garantire il «sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle alte cariche dello Stato», si rende quindi necessaria la modifica da noi prospettata. Anche per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri, infatti, il «sereno svolgimento delle funzioni» prescinde completamente dalla circostanza che i fatti che hanno originato un processo a loro carico siano antecedenti o meno all'assunzione delle rispettive funzioni.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 1 è opportuno prevedere che la sospensione del processo, di cui ai commi 1 e 2, opera per l'intera durata della carica o della funzione, fatta salva però la facoltà dell'interessato di non avvalersene.

Ciò sarebbe anche in linea con quanto sostanzialmente prevedeva il secondo comma dell'articolo 1 della già citata legge 23 luglio 2008, n. 124.

È stato autorevolmente sostenuto non senza ragione che la prevista irrinunciabilità della sospensione processuale in esame potrebbe, da un lato, risultare gravemente lesiva del diritto alla difesa, riconosciuto «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall'articolo 24 della Costituzione, dall'altro, paradossalmente pregiudicare quello stesso interesse al sereno esercizio delle funzioni alla cui tutela la disciplina in esame è preordinata. È, infatti, evidente come il peso di un'imputazione, magari per reati gravissimi, potrebbe alle volte turbare più della stessa partecipazione ad un processo.

Come già rilevato dalla Consulta con la sentenza n. 24 del 2004 «l'automatismo generalizzato» della sospensione pone invero l'imputato nell'alternativa, tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito».

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre prevedere che il Parlamento in seduta comune dei suoi membri, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica possono disporre la sospensione del processo per la durata della carica o della funzione ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo

1. Il verbo «possono» ci sembra più corretto delle parole «decidono se» anche perché il verbo «potere» è utilizzato sia nel primo che nel secondo comma dell'articolo 1.

Si propone pertanto di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

– al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole «del Consiglio dei Ministri e dei Ministri» aggiungere: «anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della funzione»;

– al comma 3 dell'articolo 1, dopo la parola «funzione», aggiungere «fatta salva la facoltà dell'interessato di non avvalersene, mediante comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella ipotesi di cui al comma 1 ed al Presidente della Camera dei deputati od al Presidente del Senato della Repubblica nella ipotesi di cui al comma 2.

Si osserva altresì e si propone:

– all'articolo 1 sostituire il termine «procedimento» con il termine «processo» laddove esso compaia;

– ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 aggiungere l'avverbio «temporaneamente» prima del verbo «sospeso»;

– al comma 1 dell'articolo 1 sostituire il verbo «disporre» con «disporre la sospensione», sopprimendo il resto.

– al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole «decidono se» con «possono» ed aggiungere in fine «ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 1».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 6 luglio 2010

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2099) Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero

(335) PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra i provvedimenti in titolo aventi ad oggetto l'attribuzione al Governo della delega per la predisposizione del codice penale delle missioni militari all'estero, intervento organico che risponde all'esigenza di disporre di un *corpus* normativo a regime per le missioni all'estero.

Il testo del disegno di legge n. 2099, d'iniziativa del Governo, costituisce la prima tappa di una riforma più ampia che ha come ulteriori obiettivi la revisione del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra. La scelta di anticipare una parte dell'intervento risponde all'esigenza di definire, quanto prima, in modo chiaro e stabile e in conformità al diritto internazionale, il regime penale applicabile al personale impegnato nelle missioni militari all'estero, superando così l'esigenza di continuare a prevedere il quadro normativo di riferimento nei periodici provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il codice delle missioni militari all'estero consentirà di colmare una lacuna nell'ordinamento nazionale, soprattutto per ciò che riguarda i reati

previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (crimini di guerra), di semplificare la normativa di settore, di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria militare e l'autorità giudiziaria ordinaria e di riunire in un unico testo tutte le disposizioni in materia. Sarà così possibile superare la dialettica pace/guerra che ha, in più circostanze, accompagnato i dibattiti parlamentari in sede di esame dei provvedimenti di proroga delle missioni all'estero, tenuto conto che l'impegno dell'Italia nelle missioni militari all'estero si inquadra negli obiettivi di sostegno della pace, della sicurezza e della legalità internazionale, perseguiti dalle Nazioni Unite, dalla NATO, dall'Unione europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui lo Stato è parte, in conformità ai principi di diritto internazionale e della Costituzione.

Il disegno di legge ha come scopo la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» coinvolti nelle operazioni militari (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri o persone comunque detenute a qualsiasi titolo), la coesione interna delle Forze armate e la necessaria salvaguardia del personale impegnato nelle operazioni, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Uno degli elementi di novità del disegno di legge è costituito dalla scriminante speciale prevista al numero 5 del comma 1, ex art. 2) per il militare che, nel corso della missione, fa uso, ovvero ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione.

L'innovazione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata tutela ai militari che, nel corso delle missioni militari all'estero ricorrono legittimamente all'uso della forza. Infatti, le scriminanti previste dal codice penale (articoli 51, 52 e 53) e dal codice penale militare di pace (articoli 41, 42 e 44) sono modulate per disciplinare situazioni di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia in contesti ben diversi da quelli che connotano gli attuali teatri delle operazioni militari internazionali, talvolta caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurezza e l'incolumità del personale.

Per tale ragione si è resa necessaria l'introduzione di una disciplina specifica che appresta un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai militari che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale. Si è proceduto a stabilire l'introduzione di alcune fattispecie delittuose non previste nell'ordinamento ovvero l'adattamento e l'integrazione di quelle già esistenti e, in entrambi i casi, sono stati individuati gli elementi costitutivi, ossia soggetti, condotte, limiti edittali di pena, eventuali circostanze, per assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti – militari, civili e popolazioni locali – a qualunque titolo coinvolti nei teatri operativi ove intervengono i contingenti italiani.

Tali disposizioni consentiranno di perseguire, tra gli altri, gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a

modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura (per quest'ultima si è inteso fare riferimento alla definizione contenuta all'articolo 7, comma 2, lettera *e*), dello statuto della Corte penale internazionale, il saccheggio e l'incendio, la distruzione di luoghi di culto ovvero di beni in uso alla popolazione civile, l'uso di armi contro ambulanze, ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri, lo stupro etnico, la sterilizzazione forzata, la gravidanza forzata, l'uso di cosiddetti scudi umani e la deportazione. la missione e degli ordini legittimamente impartiti.

Le pene sono individuate nel rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità e al connesso principio di necessaria offensività delle condotte, avuto riguardo alla natura dei beni giuridici protetti e al rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali. Si è inteso, poi, differenziare il trattamento sanzionatorio in funzione delle conseguenze prodotte, prevedendo la punibilità anche a titolo colposo nelle fattispecie di reato più gravi.

Con riferimento al disegno di legge n. 335, di iniziativa della senatrice Pinotti e altri, esso si propone – sempre attraverso lo strumento della delega legislativa – di operare un intervento più ampio, attraverso la riforma dell'intero codice penale militare, dedicando comunque ampio spazio anche ai reati commessi nel corso delle operazioni internazionali.

Il disegno di legge in questione persegue finalità analoghe a quelle previste nel disegno di legge n. 2099, in particolare per quanto concerne l'obiettivo di una razionalizzazione della legge penale militare, nonché l'introduzione di disposizioni penali per assicurare la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» e delle Forze armate, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale, infine, prevede norme penali sostanziali per perseguire gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come nel caso di cattura di ostaggi, tortura, violenza arbitraria contro civili che non prendono parte alle operazioni militari e norme in materia di arresto, fermo e misure cautelari personali e adempimenti connessi.

Per quanto di interesse della Commissione, fa presente che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega si opera un diretto richiamato ai principi posti dalle convenzioni internazionali con particolare riferimento allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e alle Convenzioni di Ginevra.

Il senatore MARCENARO (*PD*), nel segnalare l'importanza dei provvedimenti, rileva come il dato connotante di questa iniziativa sia l'aver individuato, quale priorità essenziale, la tutela della sicurezza della popolazione locale. Ulteriori profili condivisibili consistono nel riferimento all'adeguamento della legislazione interna allo statuto della corte penale internazionale nonché all'introduzione del reato di tortura.

Segnala poi due questioni meritevoli di chiarimento e rispetto ai quali auspica un intervento da parte del Governo nelle Commissioni di merito. Si tratta delle disposizioni sulla non punibilità del militare che agisce in conformità agli ordini e all'eccesso colposo delle condotte.

La senatrice MARINARO (*PD*) concorda con le osservazioni testé svolte dal senatore Marcenaro e osserva a propria volta come la distinzione tra interventi militari in senso stretto e missioni di pace rivesta una grande importanza politica. Peraltro, l'evoluzione normativa in atto a livello comunitario in materia di politica estera di sicurezza e di difesa comune impone un'attenta riflessione. Auspica infine che su tematiche tanto delicate possa registrarsi un ampio consenso tra maggioranza e opposizione.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda il grave ritardo dell'Italia nell'adeguare la normativa interna allo statuto della Corte penale internazionale, a distanza di numerosi anni dalla sottoscrizione del relativo trattato.

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) alla luce delle considerazioni svolte nel corso del dibattito propone l'espressione di un parere non ostativo con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere non ostativo con osservazioni sul provvedimento in titolo.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (n. COM(2010)302def.)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 44)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva che il sostegno economico appare prevalente nella proposta di atto comunitario in discorso rispetto alla promozione della stabilizzazione politica, le cui modalità restano in ogni caso impregiudicate.

Il Presidente DINI condivide la circostanza per cui la stabilizzazione economica si pone come prodromica rispetto a quella politica.

Il senatore MARCENARO (*PD*) chiarisce la posizione espressa sul punto nella precedente seduta, richiamando come la situazione politica moldova si caratterizzi per una elevata instabilità. Ritiene peraltro che la Commissione non debba esprimere alcun orientamento rispetto alle possibili evoluzioni della politica interna della Moldavia.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) riformula la proposta di risoluzione precedentemente illustrata alla luce delle considerazioni testé svolte.

Previa verifica del prescritto numero di senatori e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi la proposta di risoluzione, come riformulata sulla base dei rilievi emersi nel corso del dibattito, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM(2010)256def.)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 45)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione sulla proposta in titolo (pubblicata in allegato al resoconto dell’odierna seduta).

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda le considerazioni emerse nel corso dell’audizione dell’ex Capo della componente giustizia della missione Eulex in Kosovo, sottolineando come la liberalizzazione dei visti prevista dal provvedimento in titolo se seguita da provvedimenti di analogo contenuto, riguardanti altri Paesi dell’Area, potrebbe in prospettiva accentuare l’isolamento del Kosovo.

Il presidente DINI ricorda a sua volta la problematica del Kosovo quanto al mancato riconoscimento da parte di un elevato numero di Stati. Ricorda che l’audizione prevista per domani dell’Ambasciatore d’Italia a Pristina sarà un’occasione preziosa per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi la proposta di risoluzione, come formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente DINI informa che la Commissione non può procedere alla conclusione dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica all'ordine del giorno poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 302 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova;

considerato che tale iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Repubblica moldova con la modalità di una sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di euro;

tenuto conto che in tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti sia per la bilancia dei pagamenti che per il bilancio dello Stato, in base ai dati forniti dal Fondo monetario internazionale (FMI), anche in un'ottica di sostegno per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale;

constatato che l'assistenza proposta tende anche a favorire l'adozione delle riforme, appoggiando il programma economico del governo e il lavoro che la Repubblica moldova sta svolgendo per avvicinarsi all'Unione europea, e che contribuirà inoltre all'attuazione della strategia di cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica moldova, e, più in generale, con i paesi del partenariato orientale;

tenuto conto che la congiuntura politica interna più recente della Repubblica moldova si caratterizza per un governo ispirato all'intensificazione delle relazioni con l'Unione europea e che questa situazione politica ha dato nuovo impulso alle relazioni bilaterali con l'UE, portando all'apertura di negoziati ufficiali su un nuovo accordo di associazione il 12 gennaio 2010;

ricordato che tale assistenza, messa a disposizione in tre o quattro rate, verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, e che conformemente al regolamento finanziario, saranno incluse le necessarie disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità;

rilevato che il contributo alla stabilizzazione politica ed economica della Moldavia, costituisce un precipuo interesse dell'Unione europea, con particolare riferimento alla situazione attuale che vede il Paese orientato

ad una riforma della forma di governo in senso presidenziale e vista la conflittualità latente che interessa la Transnistria;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

ribadito in particolare che la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le misure di assistenza proposte sono di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

si esprime favorevolmente.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 302 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 44)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova;

considerato che tale iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Repubblica moldova con la modalità di una sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di euro;

tenuto conto che in tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti sia per la bilancia dei pagamenti che per il bilancio dello Stato, in base ai dati forniti dal Fondo monetario internazionale (FMI), anche in un'ottica di sostegno per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale;

constatato che l'assistenza proposta tende anche a favorire l'adozione delle riforme, appoggiando il programma economico del governo e il lavoro che la Repubblica moldova sta svolgendo per avvicinarsi all'Unione europea, e che contribuirà inoltre all'attuazione della strategia di cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica moldova, e, più in generale, con i paesi del partenariato orientale;

tenuto conto che la congiuntura politica interna più recente della Repubblica moldova si caratterizza per un governo ispirato all'intensificazione delle relazioni con l'Unione europea e che questa situazione politica ha dato nuovo impulso alle relazioni bilaterali con l'UE, portando all'apertura di negoziati ufficiali su un nuovo accordo di associazione il 12 gennaio 2010;

ricordato che tale assistenza, messa a disposizione in tre o quattro rate, verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, e che conformemente al regolamento finanziario, saranno incluse le necessarie disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità;

rilevato che la stabilizzazione politica ed economica della Moldavia, costituisce un precuo interesse dell'Unione europea, con particolare riferimento alla situazione attuale e alla conflittualità latente che interessa la Transnistria;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

ribadito in particolare che la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le misure di assistenza proposte sono di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

si esprime favorevolmente.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 256 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 45)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

considerato che con la proposta di regolamento in titolo la Commissione europea si prefigge l'obiettivo di adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, tenendo conto dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti da parte dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina;

tenuto conto che tali paesi vengono spostati dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) del regolamento, e che il suddetto spostamento è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco;

constatato che dopo il vertice di Salonicco del giugno 2003, l'Unione europea ha ribadito in più occasioni – da ultimo in occasione dell'incontro ad alto politico UE-Balcani occidentali organizzato a Sarajevo il 2 giugno u.s. dalla Presidenza spagnola e fortemente voluto dall'Italia – il proprio impegno politico a favore della liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che tale obiettivo è correlato ai progressi che questi paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti;

considerato che, dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione asserisce che la decisione

di modificare l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), già adottati dal regolamento (CE) n. 539/2001, «spostando alcuni paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE», pur rientrando in linea generale la politica dei visti tra le competenze concorrenti dell'Unione;

tenuto conto che nel recente Consiglio dell'Unione europea Affari esteri che si è tenuto lo scorso 14 giugno 2010, nell'ambito delle conclusioni adottate in materia di Balcani Occidentali, si è espresso un deciso apprezzamento per i progressi raggiunti dall'Albania e dalla Bosnia Erzegovina nel recepire i criteri per la liberalizzazione dei visti, come stabiliti nelle sedi comunitarie;

si esprime favorevolmente.

DIFESA (4^a)

Martedì 6 luglio 2010

141^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-01376, a firma del senatore Caforio e vertente sul sostegno ai militari che hanno contratto patologie durante l'attività di servizio, osservando innanzitutto che la normativa vigente, per quanto riguarda sia l'aspetto risarcitorio che quello relativo all'assistenza, appare idonea per un adeguato supporto al personale appartenente alle Forze armate italiane che si sia ammalato negli scenari operativi all'estero o sul territorio nazionale.

Numerose sono, infatti, le prescrizioni al riguardo, contenute in una pluralità di atti normativi di diverso rango come la legge n. 266 del 2005 (che ha equiparato i militari di cui sopra alle vittime del dovere), il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (che prevede per il personale in questione una speciale elargizione, l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario ed il riconoscimento dell'assistenza psicologica a carico dello Stato), le leggi nn. 222 (che ha esteso il beneficio della speciale elargizione, nell'importo previsto per le vittime del terrorismo, a tutte le vittime del dovere – compresi i soggetti equiparati - e della criminalità organizzata), e 244 (che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per il riconoscimento di adeguati indennizzi al personale che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, prevedendo altresì particolari ed ulteriori benefici), del 2007, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009 (che ha previsto

per il personale in questione il beneficio della speciale elargizione, pari a 2.000 euro per punto percentuale d'invalidità o 200.000 euro in caso di decesso). Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è demandato ad uno specifico comitato di verifica, istituito ed operante alle dipendenze del ministero dell'Economia ed il cui parere assume carattere vincolante ed obbligatorio per l'amministrazione della Difesa, la quale provvede – ai sensi di quanto disposto dalle leggi nn. 266 del 2005 e 296 del 2006 – al rimborso delle spese sanitarie.

Per quanto concerne, quindi, l'aggiornamento degli elenchi riguardanti i militari ammalatisi nelle missioni internazionali nonché, più specificatamente, quello delle vittime del dovere, l'osservatorio epidemiologico della Difesa (OED), attivo dal 2007, attua il monitoraggio continuo di tutti i casi di malattie neoplastiche e di decessi ad esse conseguenti (a prescindere dal possibile nesso causale), per il personale impiegato sia all'estero che in patria. Il monitoraggio viene effettuato anche per le malattie infettive e per tutte le patologie con prognosi superiore ai 45 giorni.

Con specifico riferimento alla situazione del maggiore Calcagni, precisa quindi che allo stesso è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l'infermità da cui è affetto, con contestuale riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, dell'equo indennizzo, di due assegni vitalizi e della speciale elargizione, nonché, ovviamente, dell'esenzione dal *ticket* per ogni prestazione sanitaria. Peraltro, considerata la necessità, da parte dell'interessato, di sottoporsi ad ulteriori cure specialistiche all'estero, è stato altresì autorizzato il rimborso di spesa per delle cure eseguite presso un centro di altissima specializzazione in Inghilterra.

Relativamente, da ultimo, agli elenchi dei nominativi di coloro che sono riconosciuti quali vittime del dovere, rileva che il competente servizio del ministero dell'Interno ha l'incarico di formare una graduatoria unica nazionale, di aggiornare l'inserimento dei dati e di pubblicarla sul proprio sito *internet* ufficiale. Nell'ambito di tale procedura, a causa di un mero errore di carattere tecnico dovuto ad un malfunzionamento del programma informatico, si sono determinati alcuni sfalsamenti del cognome e del nome dei soggetti rispetto ai rimanenti campi ad essi abbinati, prontamente rettificati lo scorso 5 giugno con contestuale informativa al Presidente dell'Associazione delle vittime del dovere. L'inconveniente, inoltre, non ha arrecato alcun danno economico ai soggetti interessati.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), sottolineando la particolare valenza del caso riportato nel suo atto di sindacato ispettivo (relativo ad un ufficiale dal brillante *curriculum* colpito da una grave patologia che aveva subito evidenti danni morali a causa delle inefficienze della burocrazia ed al quale non era stata prestata nemmeno la dovuta assistenza psicologica), e dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE DELIBERANTE

(1736) Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru

(Discussione e approvazione)

Dopo che è stata accertata la presenza del numero legale necessario per iniziare i lavori, su proposta del presidente CANTONI, la Commissione conviene di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, quale parte integrante della discussione in sede deliberante.

Prende successivamente la parola il relatore DE GREGORIO (*PdL*), ribadendo il proprio avviso favorevole sui contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati, che reca giustizia ad oltre 400.000 individui (prevalentemente provenienti dalla Sardegna), affetti dalla carenza dell'enzima G6PDH consentendone il completo accesso alle Forze armate e di polizia senza la presenza di particolari cause di esclusione.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale e preso atto che nessuno intende presentare emendamenti, dà quindi conto di un ordine del giorno (G/0/1736/1/4, pubblicato in allegato), a firma dei senatori Scanu e Sanna, invitando i presentatori a valutare l'opportunità di riformulare l'impegno al Governo escludendo eventuali interventi sulle normative interne delle Forze di polizia. Ciò al fine di non fuoriuscire dallo specifico ambito di competenza della Commissione.

Il senatore SANNA (*PD*) osserva che la Commissione è comunque chiamata ad esaminare il provvedimento in sede deliberante (assumendo pertanto una competenza particolare non assimilabile a quella normalmente riconosciuta in sede referente), e che l'impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno di cui è firmatario è strettamente attinente al disegno di legge.

Il sottosegretario COSSIGA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno in questione, a patto che l'inciso «ad impartire le dovute istruzioni affinché i ministeri interessati si preordinino di» venga riformulato nel seguente modo: «a provvedere con urgenza affinché le amministrazioni interessate si attivino per».

I senatori SCANU (*PD*) e SANNA (*PD*), preso atto dei rilievi espressi dal rappresentante del Governo, riformulano l'ordine del giorno G/0/1736/1/4 nel senso da questi indicato (G/0/1736/1/4 (Nuovo testo), pubblicato in allegato).

Il relatore DE GREGORIO (*PdL*), i senatori AMATI (*PD*), AMATO (*PdL*) e CAFORIO (*IdV*), il presidente CANTONI, ed i senatori CARRARA (*PdL*), CONTINI (*PdL*), ESPOSITO (*PdL*), GALIOTO (*PdL*), GASBARRI (*PD*), LICASTRO SCARDINO (*PdL*), NEGRI (*PD*), PEGORER (*PD*), RAMPONI (*PdL*), SERRA (*PD*) e TORRI (*LNP*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/0/1736/1/4 (Nuovo testo).

L'ordine del giorno G/0/1736/1/4 (Nuovo testo) è quindi accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine in votazione il disegno di legge n. 1736, composto da un unico articolo, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1736**G/0/1736/1/4**

SCANU, SANNA

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1736 in materia di disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia,

tenuto conto delle imminenti scadenze concorsuali concernenti l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia,

impegna il Governo:

ad impartire le dovute istruzioni affinché i ministeri interessati si preordinino di ridurre al minimo la differenza di trattamento tra i cittadini già arruolati in ferma non permanente o ammessi alla partecipazione ai bandi di selezione per l'arruolamento prima dell'entrata in vigore della presente legge e i cittadini che ne vedranno l'applicazione nelle normative interne di ciascuna Forza armata o Forza di polizia.

G/0/1736/1/4 (nuovo testo)

SCANU, SANNA, DE GREGORIO, AMATI, AMATO, CAFORIO, CANTONI, CARRARA, CONTINI, ESPOSITO, GALIOTO, GASBARRI, LICASTRO SCARDINO, NEGRI, PEGORER, RAMPONI, SERRA, TORRI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1736 in materia di disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia,

tenuto conto delle imminenti scadenze concorsuali concernenti l'arruolamento nelle Forze armate,

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza affinché le amministrazioni interessate si attivino per ridurre al minimo la differenza di trattamento tra i cittadini già arruolati in ferma non permanente o ammessi alla partecipazione ai bandi di selezione per l'arruolamento prima dell'entrata in vigore della presente legge e i cittadini che ne vedranno l'applicazione nelle normative interne di ciascuna Forza armata o Forza di polizia.

BILANCIO (5^a)

Martedì 6 luglio 2010

368^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri in cui la Commissione ha trattato l'emendamento 39.1000 e i relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).

Il senatore MORANDO (PD) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori facendo presente che, sulla base di quanto diffuso dagli organi di informazione, è in corso da parte del Governo – nell'ambito di una diretta interlocuzione con i soggetti più direttamente coinvolti dalla manovra – una riflessione sui principali temi della manovra rimasti ancora insoluti, aspetti per i quali si profila la possibilità che siano ricompresi nell'ambito del maxi-emendamento che il Governo si accinge a presentare in Assemblea. Si tratta di questioni suscettibili di generare un considerevole impatto finanziario, posto che l'accoglimento delle istanze avanzate da Confindustria comporterebbe il dimezzamento delle maggiori entrate, e la possibile composizione della controversia sorta con le regioni determinerebbe una significativa decurtazione dei risparmi connessi alle minori spese. Al riguardo, a prescindere dal merito delle soluzioni che il Governo intenderà

prospettare su tali questioni, sottolinea l'esigenza che tali temi siano affrontati e risolti nel corso dell'esame in Commissione, affinché il maxi-emendamento recepisca il testo che verrà licenziato dalla Commissione al termine dei lavori con il conferimento del mandato al relatore, osservando che, in caso contrario, la presentazione in Assemblea di un maxi-emendamento recante contenuti non previamente dibattuti in Commissione finirebbe per rendere assolutamente ininfluenza il lavoro finora compiuto in sede referente. Si tratta di un'esigenza volta a tutelare le prerogative del Parlamento, di cui anche la maggioranza a suo avviso dovrebbe farsi carico, e non solamente un'istanza avanzata dalla sola opposizione, a nome della quale, lungi dal porre un freno di stampo ostruzionistico, prospetta l'ipotesi di prevedere – compatibilmente con la calendarizzazione in Assemblea – un tempo ulteriore da dedicare ad un confronto serio e costruttivo sulle tematiche ancora aperte, anche al fine di scongiurare il pericolo che le soluzioni che a vario titolo verranno delineate possano essere sottratte a qualsiasi dibattito parlamentare.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*), nel condividere lo spirito di fondo che ha connotato l'intervento del senatore Morando, fa presente come sia innegabile che i temi finora dibattuti in Commissione saranno oggetto di ampio dibattito in Assemblea. Restano tuttavia da sciogliere alcuni nodi intorno al Patto di stabilità interno tra le Regioni, nonché alle problematiche attinenti ai certificati verdi e al comparto sicurezza. Nel dare atto all'opposizione del fattivo contributo finora offerto per garantire un sereno ed approfondito svolgimento dei lavori, assicura che, nell'auspicio di concludere l'esame in sede referente ai fini di una soluzione positiva alle questioni evidenziate, il maxi emendamento che il Governo si accingerà a presentare in Assemblea – e sul quale porrà la questione di fiducia – sarà diretto a recepire il testo licenziato dalla Commissione, nella prospettiva di consentire un ampio dibattito parlamentare in proposito. A tale riguardo, nel corso del pomeriggio si riserva di verificare direttamente con il Governo la sussistenza delle condizioni che possano consentire la prosecuzione dei lavori in Commissione, nell'ottica di darne pronta comunicazione al Presidente del Senato in vista della calendarizzazione in Assemblea in modo compatibile: in caso di riscontro positivo, si dichiara fin da ora disponibile a prospettare l'ipotesi di una prosecuzione dei lavori all'oltranza; in caso contrario, l'esame delle questioni ancora aperte proseguirà direttamente in Assemblea.

Il senatore LEGNINI (*PD*), alla luce delle considerazioni espresse dal presidente relatore, osserva come emerga comunque una visione connotata da profonda incertezza circa l'andamento dei lavori della Commissione, poiché allo stato non risultano ancora mature le condizioni per approntare una soluzione alle questioni ancora aperte. In questo quadro, in vista della Conferenza dei Capigruppo di oggi e della seduta dell'Assemblea convocata per domani, si pongono a suo avviso tre scenari distinti: il primo prevede il conferimento del mandato al relatore senza che si dia la possibilità

di affrontare in Commissione le questioni ancora aperte, con il rischio di configurare un sorta di mandato dimezzato, che non potrà essere colmato con l'eventuale assegnazione del maxiemendamento alla Commissione bilancio per la verifica dei soli profili che attengono alla copertura finanziaria. L'ulteriore ipotesi prevede, invece, il mancato conferimento del mandato al relatore a causa dell'impossibilità di esaminare, in tempo per la discussione in Assemblea, le questioni ancora aperte e quindi concludere i lavori in Commissione con la definizione di un testo: eventualità che sarà da imputarsi unicamente alla responsabilità della maggioranza. Sottolinea quindi l'esigenza di chiedere un eventuale posticipo della convocazione della Conferenza dei Capigruppo al pomeriggio, nel presupposto di consentire la verifica preannunciata dal relatore e prevista nelle prime ore del pomeriggio. L'ultima e, a suo avviso, preferibile soluzione prevede la possibilità di convocare ulteriori sedute allo scopo di svolgere un esame approfondito circa le questioni ancora aperte ai fini della conclusione dei lavori, nella prospettiva che il maxi-emendamento che verrà presentato dal Governo – e sul quale verrà eventualmente posta la questione di fiducia – recepisca il testo licenziato dalla Commissione. Chiede a tale ultimo riguardo un pronunciamento esplicito da parte dell'intera Commissione, su cui auspica si realizzi la massima convergenza, al fine di investire la Conferenza dei Capigruppo di un orientamento della Commissione medesima ai fini della conseguente programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI, nel dichiarare di comprendere le ragioni evidenziate dal senatore Legnini, propone di chiedere al Presidente del Senato la possibilità che la Conferenza dei Capigruppo sia convocata nel pomeriggio al fine di verificare la sussistenza delle condizioni – e gli eventuali tempi che si ritengano a tal fine necessari – atte a consentire la chiusura dei lavori della Commissione, nella prospettiva di una conseguente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea in tempi compatibili.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione alle richieste di chiarimento riguardo all'emendamento del relatore 39.1000, dà conto di una breve relazione illustrativa che consegna alla Commissione. A tale riguardo, dopo aver evidenziato che non vi è nessuna connessione tra l'articolo sui tabacchi e il finanziamento della regione Abruzzo, fa presente che la delega prevista dal comma 2-*quater* dell'articolo 55 del disegno di legge in esame in favore dell'amministrazione dei monopoli di Stato per intervenire sulle aliquote di base si pone in linea con la delega conferita ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge n. 311 del 2004, la quale risulta sempre mantenuta, indipendentemente dalle coalizioni politiche al Governo *pro tempore* e dunque anche durante il Governo Prodi II. Per quanto attiene alla neutralità della norma in esame, rileva che tale disposizione non è suscettibile di generare di per sé maggiori entrate in quanto è piuttosto finalizzata a garantire e mantenere quelle attuali, impedendo

che si realizzino forme generalizzate di ribassi dei prezzi delle sigarette e spostamenti indiscriminati dei consumi verso altri prodotti del tabacco non assoggettati ad una rigorosa disciplina comunitaria. In questo quadro, al fine preminente di tutelare la salute pubblica, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, tale disposizione si pone in linea con quanto previsto dalla direttiva europea sulla tassazione 2010/12/CE del 16 febbraio 2010, che ha provveduto alla riforma delle norme fiscali europee riguardanti le sigarette e gli altri prodotti del tabacco lavorato, eliminando il tetto del 100 per cento dell'accisa minima, lasciando quindi agli Stati membri la facoltà di determinare il livello di tale componente. La norma che si propone pertanto costituisce un intervento organico e strutturale sulla regolamentazione del settore in modo da scongiurare l'adozione di pratiche ribassiste dei prezzi, già sperimentati da altri Paesi dell'unione europea, con effetti negativi sull'erario e sulle politiche sanitarie di contenimento del fumo soprattutto sulle fasce minorili. In particolare occorre chiarire che con la disposizione di cui al comma 1 lettera *a*) della proposta 39.1000 non sono state modificate le aliquote di base, ma si è provveduto esclusivamente a rendere coerenti le definizioni e la nomenclatura (sigari, sigaretti, trinciato), di cui all'articolo 5 della legge n. 76 del 1985 con l'elencazione e la formulazione prevista dal precedente articolo 2 della stessa legge (ora riportate nel decreto legislativo n. 504 del 1995).

Tale disposizione consentirà all'amministrazione dei monopoli di Stato, organo deputato al controllo del settore, di disporre di uno strumento flessibile per graduare gli interventi in relazione alle situazioni contingenti del mercato e soprattutto di operare con maggiore tempestività nel comparto, caratterizzato da mutevoli dinamiche influenzate dalle autonome decisioni dei produttori in materia di fissazione dei prezzi di vendita e dalle imprevedibili reazioni dei consumatori.

Conclude pertanto rilevando come l'insieme delle disposizioni fiscali inserite nell'ambito dell'emendamento 39.1000 non diano origine a maggiori entrate, mentre la mancata adozione di tali disposizioni potrebbe causare verosimilmente un assetto irrazionale del mercato e un cospicuo calo di gettito.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,10.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alla nota presentata dal Governo in merito all'emendamento del relatore 39.1000, contesta che l'attuale formulazione possa ritenersi in linea con la norma prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, posto che si rende invece necessario indicare l'aumento di gettito che si intende con-

seguire, in luogo di un generico riferimento agli ulteriori livelli di entrata. Tale disposizione finirebbe per configurare una sorta di delega in bianco in capo all'amministrazione per i Monopoli di Stato nello stabilire l'ammontare delle aliquote. Propone pertanto una riformulazione del comma 2-*quater* dell'articolo 55.

Quanto alla norma sui prodotti del tabacco, ancorché intenda scongiurare la riduzione del prezzo industriale del tabacco e l'eventuale aumento dei consumi nella prospettiva di tutela della salute pubblica, esclude che tale disposizione sia suscettibile di determinare un aumento di gettito.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*), nel convenire con talune osservazioni avanzate dal senatore Morando, propone una riformulazione del menzionato emendamento di cui è firmatario eliminando le parole da: «*ovvero*» fino a «*medesimo titolo*», affinché l'incremento di gettito sia stabilito con una legge apposita, ferma restando l'adozione dei conseguenti provvedimenti di natura amministrativa entro i limiti della quantificazione stabilita. Presenta quindi la proposta 39.1000 (testo 2), pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CASERO dichiara di concordare con la riformulazione presentata dal Presidente relatore.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) propone altresì una riformulazione del subemendamento 39.1000/11, sul quale aveva preliminarmente espresso un orientamento in linea di massima favorevole, in un testo 2, volto a modificare quanto previsto dall'articolo 10 comma 1*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009, prevedendo l'incremento della dotazione complessiva di 45 milioni di euro, e conseguente modifica della clausola di copertura finanziaria.

Il senatore LEGNINI (*PD*) concorda con la riformulazione proposta dal Relatore e presenta il subemendamento 39.1000/11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il PRESIDENTE relatore esaminata la riformulazione del subemendamento 39.1000/11 nel subemendamento 39.1000/11 (testo 2) esprime parere favorevole sullo stesso.

Il rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere favorevole sul medesimo.

Il PRESIDENTE relatore fa presente che il parere sul subemendamento 39.1000/10 è contrario. L'orientamento è motivato dall'esigenza di prevedere un'uniformità di trattamento tra comuni in materia di deroghe a rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 39.1000.

Il senatore LEGNINI (*PD*) formula una dichiarazione di voto complessiva su dette proposte di subemendamento. Fa presente che la propria parte politica esprime apprezzamento per il raggiungimento di una riformulazione ampiamente condivisa tra maggioranza e opposizione del subemendamento 39.1000/11. Ciò costituisce conferma dell'esigenza di apprestare un deciso sostegno al territorio dell'Aquila. Il giudizio è invece fortemente critico rispetto al parere contrario espresso dal Presidente relatore sul subemendamento 39.1000/10, nonché sulle restanti proposte di subemendamento in materia di zone franche urbane. Ritiene che le problematiche politiche sottese a tale materia non siano state risolte e ciò determinerà certamente ampie proteste. Poiché, tuttavia, la formulazione proposta dal relatore nell'emendamento 39.1000 risulta preferibile rispetto al testo originario del provvedimento, preannuncia l'astensione del gruppo parlamentare del Partito Democratico sullo stesso.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti i subemendamenti da 39.1000/1 a 39.1000/7.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede la verifica del numero legale per deliberare in relazione alla votazione del subemendamento 39.1000/8.

Posto ai voti, presente il prescritto numero legale, il subemendamento 39.1000/8 viene respinto.

Con successiva votazione, viene altresì respinto il subemendamento 39.1000/9.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 39.1000/10 il senatore LUSI (*PD*). Sottolinea con forza il mancato rispetto da parte della maggioranza del principio di parità di trattamento tra contesti territoriali a diverso titolo interessati da situazioni di crisi e di difficoltà. Rileva come invece la collocazione geografica nel Nord o nel Mezzogiorno del Paese non dovrebbe costituire fattore discriminante. Chiede infine la verifica del numero legale per deliberare sulla votazione del citato subemendamento.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce il proprio orientamento contrario sul subemendamento in discorso, assicurando la massima disponibilità nell'analisi della problematica dei comuni in stato di dissesto finanziario e tuttavia sottolineando nuovamente la necessità di prevedere deroghe ai vincoli del rispetto del patto di stabilità interno in un'unica sede, ossia nell'articolo 14.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine alla portata applicativa del subemendamento, ovvero se esso riguardi le situa-

zioni di dissesto economico solamente correlate alle zone terremotate ovvero anche le crisi conseguenti a cattiva amministrazione finanziaria.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che le situazioni di dissesto economico dei comuni possono essere risolte in via amministrativa ovvero con misure *ad hoc* di carattere politico. Rileva come tali ultime siano sovente adottate per enti locali che non si trovano nel Nord del Paese.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che la tematica affrontata dalle proposte emendative in discorso riguarda i dissesti straordinari dei comuni in generale. Peraltro, la problematica potrà essere ulteriormente discussa alla luce degli intendimenti che il Governo adotterà in materia di patto di stabilità interno.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, il subemendamento 39.1000/10 risulta respinto.

Con successiva votazione, viene poi approvato all'unanimità il subemendamento 39.1000/11 (testo 2).

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 39.1000 (testo 2) il senatore MASCITELLI (*IdV*). Premesso l'apprezzamento per l'approfondito lavoro di analisi e mediazione svolto dal Presidente relatore, fa tuttavia presente come la soluzione individuata non possa considerarsi soddisfacente. Reputa, infatti, che le misure per affrontare le situazioni di crisi e di emergenza di specifiche aree territoriali debbano essere individuate stabilendo strumenti certi nelle modalità e nella portata finanziaria. Richiama in relazione alle zone terremotate dell'Aquila le ampie proteste provenienti non solo da settori dell'opposizione ma anche della Chiesa sui rischi derivanti dall'acuirsi delle diseguaglianze economiche.

Il senatore MERCATALI (*PD*) preannuncia il voto di astensione dei senatori appartenenti alla propria parte politica sulla base delle considerazioni già svolte dal senatore Legnini.

Posto in votazione, l'emendamento 39.1000 (testo 2) viene approvato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

39.1000/11 (testo 2)

MARINI, PICCONE, TANCREDI, LEGNINI, LUSI, MASCITELLI, PASTORE, DI STEFANO, MICHELONI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«*b-bis*). Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "con una dotazione di 45 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro. Al maggior onere pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"».

Conseguentemente:

all'articolo 43, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nonché in quella de L'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010».

39.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito di seguente:*

«1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le di-

sposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione».

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al commi 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102».

Conseguentemente all'art. 55, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a «Tabacco da masticare: 24,78%», sono sostituite dalle seguenti:

- "a) sigari 23,00%;
- b) sigaretti 23,00%;
- c) sigarette 58,50%;
- d) tabacco da fumo:
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
 - 2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
- e) tabacco da fiuto 24,78%;
- f) tabacco da masticare 24,78%»;

b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

c) il comma 4 dell'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:

«4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2».

2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata profes-

sionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa"».

Conseguentemente all'articolo 55, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di 111 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 e di 171 milioni di euro per l'anno 2015.».

Conseguentemente all'art. 2, comma 4-octies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, sono soppresse le parole: «, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

369^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, preannuncia che, nel corso dell'odierna seduta notturna, saranno presentati nuovi emendamenti concernenti i cosiddetti certificati verdi, la riscossione dei tributi e la compensazione fiscale, nonché il comparto della sicurezza. In tal modo, tutti i temi oggetto di modifica potranno essere trattati in Commissione, come richiesto dai Gruppi di opposizione. Fa quindi presente di aver richiesto alla Presidenza del Senato di autorizzare la Commissione a proseguire i propri lavori nell'arco della giornata di domani, con l'intesa di concluderli, al più tardi, nella serata di domani. Propone infine alla Commissione di dedicare la corrente seduta all'esame degli altri emendamenti, da lui presentati, a partire dalla materia del patto di stabilità interno.

Il senatore LEGNINI (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, sottolinea che sarebbe essenziale determinare in anticipo anche i tempi per l'esame dei nuovi emendamenti di cui è stata preannunciata la presentazione: in proposito reputa opportuno fissare sin d'ora un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende atto dell'impegno assunto dal presidente relatore Azzollini, anche a nome della maggioranza, a rinunciare alla presentazione di emendamenti finalizzati ad ampliare le materie

oggetto di esame in Commissione; giudica tuttavia fondamentale che anche il rappresentante del Governo si assuma un analogo impegno.

Il sottosegretario CASERO, nel ribadire che i nuovi emendamenti del Governo saranno presentati nel corso dell'odierna seduta notturna, accompagnati dalla relazione tecnica, preannuncia l'intendimento dell'Esecutivo di non introdurre, nel corso della discussione del disegno di legge di conversione in Assemblea, materie o questioni non trattate in sede referente, ferma restando la possibilità di apportare ulteriori modifiche migliorative al testo che sarà licenziato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 14.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 29 giugno) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 luglio), accantonato in precedenza.

Il RELATORE ricorda alla Commissione che il Governo ha già presentato la relazione tecnica sull'emendamento 14.1000. Sulla scorta delle indicazioni ivi contenute, riformula la proposta 14.1000 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta).

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), nel far riferimento alla proposta citata, lamenta come in essa non siano assolutamente previsti meccanismi di controllo sulla deliberazione con la quale la Conferenza Stato-Regioni introdurrà i criteri e le modalità di ripartizione dei minori trasferimenti. In particolare, non risulta assicurato in via preventiva che le singole Regioni interessate saranno poi effettivamente in grado di rispettare gli obiettivi finanziari previsti.

Il RELATORE precisa come il suo emendamento 14.1000 (testo 2) proponga, rispetto al testo del decreto-legge, di fissare il termine entro il quale dovrà essere adottata la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, introducendo la previsione dell'intervento sostitutivo dello Stato, che provvederà, decorso tale termine, a emanare il decreto contenente i criteri di ripartizione dei minori trasferimenti erariali. Evidenzia quindi come l'introduzione di uno strumento di controllo preventivo – sollecitata dal senatore Nicola Rossi – sull'idoneità della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti non sembrerebbe compatibile con il rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti interessati.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente come l'emendamento 14.1000 (testo 2) intenda sostituire al sistema della distribuzione dei tagli alle Regioni in misura proporzionale un meccanismo che prevede una ripartizione secondo criteri concordati con i rappresentanti di quei livelli di governo. A suo parere il rischio che si corre potrebbe essere quello di fa-

vorire le Regioni che programmano e attuano una minore riduzione della loro spesa corrente complessiva.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) rileva che la proposta emendativa in esame prevede già in via generale l'importo complessivo della riduzione dei trasferimenti erariali alle Regioni, alle Province e ai Comuni, individuando al contempo una serie di parametri per ripartire i tagli tra le singole Amministrazioni. L'introduzione di tali meccanismi è comunque garantita anche in caso di mancata assunzione della relativa delibera da parte della Conferenza Stato-Regioni o Stato-città e autonomie locali nel termine prefissato. Tale procedura garantisce a suo giudizio la fissazione di criteri di riparto idonei ad assicurare il rispetto degli obiettivi finanziari previsti.

Il RELATORE si sofferma sul potere di intervento sostitutivo attribuito allo Stato in caso di mancato rispetto dei parametri del patto di stabilità interno da parte delle Regioni. A suo parere, il sistema attualmente previsto non comporta il rischio prospettato dal senatore Nicola Rossi, anche se il controllo che lo Stato può esercitare sull'osservanza dei vincoli di bilancio dovrà necessariamente assumere la forma di una verifica successiva sui risultati di gestione ottenuti.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), nel prendere atto dei chiarimenti forniti, evidenzia tuttavia come dal mancato rispetto dei parametri previsti – accertato soltanto in un secondo momento – discenda il pericolo, a suo parere inevitabile, che gli stessi saldi complessivi della manovra non possano essere rispettati, poiché si è rinunciato a prevedere in anticipo misure in grado di far raggiungere gli obiettivi assunti dal Governo. A fronte di un taglio dei trasferimenti insostenibile, resta il rischio elevato che a fine anno la spesa delle Regioni e degli altri enti locali aumenti.

Il senatore FERRARA (*PdL*) fa presente come sia già attualmente prevista l'applicazione di norme sanzionatorie in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il senatore MORANDO (*PD*) formula una serie di rilievi critici sull'emendamento 14.1000 (testo 2) e, in generale, sul metodo che il Governo ha adottato per rafforzare il controllo sulla dinamica della spesa. La proposta emendativa infatti non modifica l'importo complessivo dei minori trasferimenti né il metodo con cui si interviene sull'autonomia di spesa delle amministrazioni territoriali. Andrebbe in primo luogo precisato il significato della norma secondo cui, in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale in materia di finanziamento delle Regioni (articolo 8 della legge n. 42 del 2009) nonché delle Province e dei Comuni (articolo 11 della stessa legge), non si tiene conto delle previste riduzioni dei trasferimenti erariali. Secondo i chiarimenti forniti al riguardo dal Governo, nel determinare il valore complessivo dei trasferimenti da

sopprimere, per ogni singolo ente interessato, non si dovrebbe tener conto delle minori erogazioni ad esso corrisposte in base alle misure previste nell'emendamento in esame. Pertanto, se ciò fosse vero, se ne dovrebbe dedurre che i tagli al comparto delle autonomie locali non presentano carattere strutturale e, in tal caso, la stessa difficoltà se non impossibilità a realizzare i saldi della manovra nell'arco del triennio di riferimento. In secondo luogo, risultano fondati anche i timori dei Presidenti delle Regioni sulla impossibilità di attuare la riforma federalista: infatti la sostituzione dei trasferimenti soppressi (per i quali non si tiene conto delle riduzioni operate per le singole amministrazioni) con il gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni a quelli erariali – come previsto dalla riforma del federalismo fiscale – prospetta un livello di entrate e di autonomia finanziaria innegabilmente inferiore a quello delle spese per l'esercizio delle competenze amministrative assegnate alle Regioni. Proseguendo in tale direzione, il Governo si assume dunque la responsabilità di innescare una dialettica conflittuale a livello istituzionale, con il conseguente pericolo di non poter garantire l'esercizio delle competenze attribuite agli enti territoriali qualora le Regioni conferiscano indietro le funzioni ad esse rimessa dalla legge «Bassanini». La maggioranza e il Governo dovrebbero al contrario tener conto delle proposte alternative di politica economica del Gruppo del Partito Democratico: l'obiettivo di ridurre la spesa corrente non può essere affidato alla logica dei tagli lineari ai trasferimenti erariali, ma richiede al contrario l'elaborazione di un programma pluriennale che definisca obiettivi di riduzione credibili della spesa per ciascun livello di governo, coinvolgendo quindi nelle politiche di rigore l'intera Pubblica Amministrazione.

Svolto il dibattito sulla proposta 14.1000 (testo 2), si passa all'illustrazione dei relativi subemendamenti che si intendono riferiti al testo 2.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nell'illustrare il proprio emendamento 14.1000/3, sottolinea che esso definisce criteri di ripartizione dei tagli alle varie Regioni, pienamente in grado di premiare gli enti virtuosi che abbiano conseguito gli obiettivi del patto di stabilità e del patto della salute, oltre a utilizzare in modo efficiente i fondi europei e ad adottare serie politiche di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dà conto della propria proposta 14.1000/2, rilevando in termini negativi l'erroneità del sistema del taglio indiscriminato e lineare dei finanziamenti delle autonomie territoriali. Peraltro reputa non sufficientemente definiti anche i criteri secondo cui la ripartizione dei minori trasferimenti dovrebbe premiare gli enti più virtuosi: infatti l'emendamento 14.1000 (testo 2) non contiene alcun riferimento espresso alle Regioni che hanno già positivamente avviato un percorso di rientro dal disavanzo sanitario.

Il senatore MERCATALI (*PD*), nel soffermarsi sull'emendamento 14.1000/1, pone l'accento sull'iniquità della manovra predisposta dal Governo, che finisce per addossare i maggiori sacrifici economici al sistema delle autonomie territoriali, ignorando il prezioso contributo, da esso offerto negli ultimi anni al contenimento della spesa pubblica e premiando al contrario le Amministrazioni centrali, che non sono state coinvolte in egual misura nella politica di rigore del ministro Tremonti. Tenuto conto dell'attuale congiuntura negativa, sarebbe invece necessario ampliare la facoltà di investimenti pubblici da parte degli enti locali e redistribuire le misure di riduzione della spesa in modo maggiormente strutturale e organico, anche per prevenire un vero e proprio conflitto istituzionale.

Il senatore LEGNINI (*PD*), nell'illustrare il proprio emendamento 14.1000/9, di cui pone in rilievo il carattere anche provocatorio, invita il relatore e il rappresentante del Governo a dare piena contezza, in sede di espressione dei pareri sull'emendamento 14.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, della posizione assunta dalla maggioranza e dall'esecutivo in merito alla problematica dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minori dimensioni.

Il senatore FERRARA (*PdL*), nel riferirsi alla proposta 14.1000/12, sottolinea che essa affronta un tema estremamente delicato, come quello della sottoposizione alle regole del patto di stabilità interno degli enti locali di cui è stato disposto il commissariamento per infiltrazioni di carattere malavitoso. Pertanto, considerata la rilevanza delle questioni affrontate, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di compierne un maggior approfondimento, anche accantonandone temporaneamente l'esame.

Il sottosegretario GIORGETTI, ricordando come il Governo si sia già assunto l'impegno alla Camera dei deputati ad approfondire la questione, si dichiara favorevole all'ipotesi di un possibile accantonamento della proposta 14.1000/12.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra il proprio emendamento 14.1000/14, con il quale si intende evitare che possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali dalle disposizioni sul limite massimo dell'indennità di funzione per i componenti dei Consigli comunali e provinciali.

Il senatore LEGNINI (*PD*), con riferimento alla materia delle indennità spettanti ai consiglieri comunali e provinciali, affrontata dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamata nella proposta 14.1000 (testo 2), formula considerazioni critiche circa le misure introdotte dal Governo che rischiano, lungi dal garantire il contenimento della spesa in tale ambito, di provocare un surrettizio aumento delle indennità corrisposte; sarebbe opportuno che tale questione fosse espunta dal decreto-legge per diventare

oggetto di un approfondimento specifico, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di autonomie locali.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) evidenzia come il problema della fissazione di una misura massima alle indennità di funzione erogate ai consiglieri comunali e provinciali richieda l'individuazione di un limite determinato che possa essere utilizzato come parametro di riferimento per la generalità degli organi interessati.

Il senatore MILANA (*PD*) rileva come la questione delle indennità dei consiglieri comunali e provinciali sia una materia disciplinata dall'articolo 5 del decreto-legge, mentre la Commissione risulta attualmente impegnata nell'esame dell'articolo 14, che reca una tematica completamente diversa. Poiché è stato già disposto l'accantonamento di numerose proposte riferite all'articolo 5, riterrebbe più corretto rinviare la trattazione dell'emendamento 14.1000/14 in sede di esame di tale articolo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per puntualizzare che la proposta a sua prima firma è stata riferita all'articolo 14 anziché all'articolo 5, poiché non sono stati presentati ulteriori emendamenti a tale ultimo articolo, ai quali poter riferire la propria proposta subemendativa. Non si dichiara comunque contrario al possibile accantonamento dell'emendamento 14.1000/14 per riprenderne la trattazione in sede di esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il RELATORE, preso atto dell'orientamento della Commissione, comunica che l'emendamento 14.1000/14 è accantonato per essere discusso in sede di esame dell'articolo 5.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene incidentalmente sull'emendamento 14.1000 sottolineando le difficoltà incontrate dagli enti locali nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti. Chiede che il Governo approfondisca la possibilità di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno gli investimenti cofinanziati con fondi europei.

La Commissione conviene di accantonare il subemendamento 14.1000/12 e di procedere all'espressione dei pareri ed alla votazione dei restanti subemendamenti.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.1000, ad eccezione del subemendamento 14.1000/12. Propone altresì di accantonare l'esame dell'emendamento 14.1000/120 (pubblicato in allegato al presente resoconto) presentato dal senatore LUSI (*PD*), per discuterlo insieme alla proposta 14.1000/12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime medesimo avviso del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 14.1000 (testo 2).

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 14.1000 (testo 2).

Con successive distinte votazioni sono respinti i subemendamenti da 14.1000/1 a 14.1000/9.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.1000/10.

Con successive votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 14.1000/10, 14.1000/11, 14.1000/13 e 14.1000/14.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 14.1000 con le modifiche apportate.

Il RELATORE presenta l'emendamento 10.1000 (testo 2), che riformula l'emendamento 10.1000, corredato dalla connessa relazione tecnica.

La Commissione prosegue di seguito all'esame dell'emendamento 14.2000 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il senatore FLERES (*PdL*) manifesta apprezzamento per l'attenzione riservata dal relatore al tema dei lavoratori socialmente utili siciliani. Illustra diffusamente la rilevanza delle problematiche sottostanti a tale situazione lavorativa che, in Sicilia, interessa circa 23.000 lavoratori che operano nell'ambito della pubblica amministrazione senza alcuna prospettiva di certezza per il futuro.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) fa presente la gravità dei contorni sociali nel cui contesto si inquadrano le vicende del precariato storico della pubblica amministrazione siciliana. Richiama pertanto l'attenzione del Governo alla ricerca di una soluzione sostenibile che garantisca la tenuta del tessuto sociale e della stessa maggioranza di Governo.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la gestione clientelare e dissennata della spesa pubblica e del personale dipendente da parte della pubblica amministrazione siciliana, richieda una cesura netta con il passato e la ricerca di modelli di sviluppo coerenti con le vocazioni territoriali. Auspica quindi che il relatore ricerchi una soluzione adeguata che non frustri il desiderio di cambiamento della Sicilia.

Il senatore VIZZINI (*PdL*) auspica che la risoluzione della questione dei lavoratori socialmente utili siciliani possa essere individuata compati-

bilmente con l'esigenze di certezza finanziaria e la necessità di provvedere alla sicurezza sociale dei lavoratori siciliani.

La senatrice VICARI (*PdL*) ritiene che il problema dei precari siciliani si scontri con le questioni dello sviluppo regionale, della qualificazione dei dipendenti pubblici e della ricerca di lavoro da parte dei giovani laureati. Chiede pertanto al relatore di verificare che la soluzione elaborata sia compatibile con i vincoli finanziari previsti dal patto di stabilità.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene inopportuno alimentare l'antagonismo tra i lavoratori socialmente utili ed i giovani che in Sicilia hanno difficoltà a trovare lavoro. Le cause del precariato devono infatti essere rinvenute nelle leggi nazionali che consentono, anche alla pubblica amministrazione, di stipulare forme contrattuali che finiscono per determinare sistemazioni lavorative instabili.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) ritiene che le finalità di riduzione del perimetro della pubblica amministrazione sottesa alla manovra finanziaria disposta con il decreto in esame non siano compatibili con la stabilizzazione dei dipendenti pubblici precari in Sicilia. L'approvazione di una stabilizzazione *tout court* dei lavoratori socialmente utili siciliani rischia di trasmettere un messaggio pericoloso poiché risulta contraria al rigore nella tenuta dei conti pubblici richiesto dall'Unione europea. Non ignorando le questioni sociali sottese, ritiene inopportuno l'intervento in questa sede.

Il PRESIDENTE fa presente che già l'articolo 9 del decreto-legge in conversione offre una soluzione per la stabilizzazione del 50 per cento dei dipendenti precari. La soluzione che interessa il restante 50 per cento deve essere resa compatibile con il vincolo del patto di stabilità, con il vincolo della legislazione vigente, nonché con la previsione che le risorse impiegate siano totalmente a carico della Regione Siciliana.

Si procede quindi alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2000 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio).

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il subemendamento 14.2000/7 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta), che prevede in modo provocatorio che i limiti previsti dal comma 28 dell'articolo 9 possano essere superati solo nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mediante l'impiego di risorse finanziarie aggiuntive reperite da ciascun comune mediante riduzione e razionalizzazione della spesa. Osserva poi che, qualora si accetti quanto affermato la Ragioneria generale dello Stato circa il fatto che l'emendamento 14.2000 non determini oneri per la finanza pubblica, allora si dovrebbe concludere che nemmeno l'estensione della stabilizzazione dei precari in tutti i comuni italiani possa deter-

minare maggiori oneri. Questi sono i paradossi determinati da relazioni tecniche così maldestramente predisposte.

Sono dati per illustrati i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2000.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime medesimo avviso del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 14.2000.

Con successive e distinte votazioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2000 sono respinti e lo stesso emendamento risulta invece approvato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avvisa che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 10, 14.30 e 20.30, con medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

10.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è soppresso

al comma 2 dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico legale,»

al comma 4 le parole «200.000 verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 verifiche»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

Conseguentemente

All'art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Conseguentemente

all'art. 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e dall'articolo 8, comma 14.».

Conseguentemente

all'art. 9, comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.».

Conseguentemente

All'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole «provvede al monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,».

14.1000/120

LUSI, LEGNINI, MARINI

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente

All'articolo 10 è apportata la seguente modificazione:

al comma 4, le parole «2000 verifiche» sono sostituite dalle seguenti «275.000 verifiche».

14.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni

a) Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».

b) al comma 22, sostituire le parole «di rientro» con le seguenti «di stabilizzazione finanziaria»;

c) al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «per lo svolgimento» con le seguenti: «e omogenea per area geografica per lo svolgi-

mento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale.».

d) al comma 31, sostituire le parole: «il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi» *con le seguenti:* «comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30».

e) al comma 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *al secondo e al terzo periodo, le parole* «entro il 31 dicembre 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre 2011»;

– *è aggiunto in fine il seguente periodo:*

«Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.».

Conseguentemente

All'articolo 5, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000», *con le seguenti:* «tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione,» *con le seguenti:* «forme associative di enti locali».

14.2000/7

MORANDO

All'emendamento 14. 2000, dopo il comma 24-bis, aggiungere:

«4-ter. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati per la sola proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni inferiori ai diecimila abitanti a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente reperite da ciascun comune attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificata dagli organi di controllo interno.

Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo 14».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 6 luglio 2010

224^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende la parola sull'ordine dei lavori, ricordando di aver a più riprese richiesto la presenza del sottosegretario Crimi in Commissione onde conoscere le ragioni dell'attuale fase di stallo. Sollecita nuovamente il sottosegretario a riferire in Commissione, sottolineando le aperture manifestate dal Governo in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 1193 e abbinati.

Il PRESIDENTE assicura che rinnoverà la richiesta avanzata. Fa presente peraltro che il sottosegretario Crimi ha comunicato informalmente di aver individuato le risorse necessarie per la copertura del provvedimento.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende atto delle affermazioni del Presidente ribadendo comunque la necessità che esse siano rese formalmente in Commissione anche dal sottosegretario Crimi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, chiede a nome del Gruppo di anticipare al termine dei lavori dell'Aula la seduta notturna già prevista per oggi alle ore 21,30.

Preso atto dell'orientamento unanime dei Gruppi, il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso. Indi, stante l'assenza del numero legale necessario per l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale osserva che l'atto in esame modifica il decreto ministeriale 25 novembre 2005 relativo alla laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza per recepire alcuni aspetti già previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 per le altre classi di laurea magistrale, al fine di armonizzare detta classe di laurea alla disciplina successiva. Ritiene comunque che, nonostante sia corretto stabilire a livello centrale quali siano le materie fondamentali per il suddetto corso di laurea, sia necessario lasciare ai singoli atenei la decisione circa il numero di crediti da attribuire alle discipline, anche nella prospettiva di incentivare la sana concorrenza tra università, secondo uno spirito realmente liberale.

Fa presente poi che nel decreto del 2005 non erano stati fissati i crediti per le attività formative a scelta dello studente e per quelle affini ed integrative, il numero massimo di crediti universitari attribuibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate, la formulazione degli obiettivi formativi in termini di apprendimento e gli sbocchi professionali relativi anche alle classificazioni ISTAT. Occorre altresì dettare indicazioni alle università per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti al fine di favorirne la mobilità.

Illustra indi l'articolo 1 dello schema di decreto, che introduce 7 nuovi commi all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, riproducendo gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 marzo 2007. Si stabilisce quindi che per le attività formative autonomamente scelte dallo studente, nonché per quelle in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, gli ordinamenti didattici devono

assicurare un numero di crediti pari, rispettivamente, a 8 e 12. Manifesta al riguardo apprezzamento per la modifica rispetto alla bozza originaria del decreto, la quale per le suddette attività prevedeva, come suggerito dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), una quota, rispettivamente, di 20 e 30 crediti, derivanti dalla somma dei crediti previsti dalla disciplina vigente per le lauree (12 e 18 crediti) e per le lauree magistrali (8 e 12 crediti). Evidenzia poi che il numero di 216 crediti vincolati per il conseguimento della laurea quinquennale in giurisprudenza è il più alto rispetto alle altre lauree di cinque anni; la soglia attuale di crediti riservati all'autonomia delle università è 84 crediti, che si ridurrebbero a 19 – a discapito dell'autonomia universitaria – se le attività formative e a scelta assommassero 50 crediti, tenuto conto dei 15 crediti per la prova finale. Segnala quindi, conformemente a quanto indicato dalla Conferenza dei presidi di giurisprudenza, la peculiarità delle lauree a ciclo unico, per le quali si prevedono normalmente 8 e 12 crediti: è il caso di medicina veterinaria e farmacia industriale; stesso discorso vale per le classi di laurea a ciclo unico di sei anni (medicina e odontoiatria).

Il medesimo articolo 1 prevede altresì che per il trasferimento degli studenti sia riconosciuto il maggior numero di crediti possibile secondo criteri e modalità definiti nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione. Inoltre, nel caso di trasferimento all'interno della stessa classe di laurea, la quota di crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati, salvo disposizioni particolari – su cui si esprime favorevolmente – nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto con modalità a distanza. In aggiunta a ciò l'articolo 1 detta norme sul riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate, tenuto conto che il numero massimo di crediti formativi riconoscibili non può essere superiore a 40. Viene anche fissato il numero massimo di esami, pari a 30, su cui si sono espressi a favore sia la Conferenza dei presidi di giurisprudenza, sia il CUN.

Sempre al fine di uniformare la classe di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza alla disciplina generale, l'articolo 2 introduce all'articolo 6 del decreto ministeriale 25 novembre 2005 due commi ulteriori, secondo i quali spetta ai regolamenti di ateneo determinare la quota di impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative. Detta quota non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, come previsto per le altre classi di laurea dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 16 marzo 2007. Si stabilisce inoltre che gli studenti che maturano 300 crediti (trattandosi di corso di laurea a ciclo unico), ivi compresi quelli per la preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Si tratta a suo giudizio di una innovazione importante nell'ottica di favorire gli studenti migliori.

Dà indi conto dell'articolo 3 dello schema di decreto, secondo cui le università devono rilasciare, come supplemento al diploma del titolo di studio, un certificato che riporta anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli di altri Paesi europei, le indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente. Precisa in proposito che tale previsione recepisce l'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Illustra infine l'articolo 4, in base al quale le università devono adeguarsi alla nuova disciplina entro e non oltre l'anno accademico 2012-2013, come richiesto dal CUN. In conclusione, nell'esprimere condivisione per il provvedimento, ribadisce l'esigenza di carattere più generale di dare un'impronta maggiormente liberale al comparto, fissando solo i requisiti fondamentali e lasciando una più ampia autonomia di scelta alle università.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*) il quale si sofferma preliminarmente sulle richieste sottoposte dall'Associazione docenti invisibili da abilitare (*ADIDA*), audita in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alla necessità di attivare corsi abilitanti speciali per i docenti di terza fascia con 360 giorni di servizio oppure di accedere al tirocinio formativo attivo senza la selezione iniziale. In proposito giudica assai difficile istituire corsi abilitanti speciali, mentre suggerisce modifiche allo schema di decreto in modo da tener conto dell'esperienza acquisita da detti docenti con 360 giorni di servizio. Nel sottolineare che la Commissione non è a suo avviso la sede idonea per esprimere valutazioni circa il numero dei docenti di terza fascia, ritiene opportuno riconoscere loro particolari opportunità. Invita dunque ad inserire nello schema di parere un riferimento alla possibilità di modifiche successive, in occasione del riordino del reclutamento del personale.

Coglie poi l'occasione per evidenziare che l'inclusione in coda in altre tre province, introdotta dal decreto-legge n. 134 del 2009, per gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento, ha ridotto notevolmente le possibilità di supplenze per i docenti di terza fascia. Auspica dunque che in un successivo intervento legislativo sia possibile eliminare il riferimento a detta disposizione.

Analogamente osserva che è necessario uno specifico provvedimento normativo al fine di estendere le disposizioni previste nel summenzionato decreto-legge n. 134 anche ai docenti non abilitati che abbiano determinati requisiti di servizio.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) si rammarica anzitutto del ritardo nella ridefinizione della formazione degli insegnanti dopo il blocco delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), sottolineando che il protrarsi di tale lacuna normativa rischia di incrementare la frustrazione dei docenti. Dopo aver rilevato le differenze tra i professori universitari e gli insegnanti del primo e del secondo ciclo in termini di capacità di insegnamento, pone l'accento sulla necessità di acquisire competenze di tipo didattico, oltre a quelle disciplinari. Al riguardo ritiene opportuno introdurre un sistema per cui gli studenti universitari siano messi nelle condizioni di decidere preliminarmente se intraprendere la carriera di docente. In tale ottica, con riguardo all'abilitazione della scuola secondaria, sostiene la necessità di anticipare il tirocinio già dopo la laurea di primo livello, proprio per attribuire maggiore peso a tale attività pratica.

Con particolare riferimento ai supervisori, paventa il rischio di una dispersione delle professionalità finora acquisite attraverso l'esperienza decennale delle SSIS, auspicando che tale considerazione sia inserita nello schema di parere. Ritiene del resto che il compito di supervisore o di *tutor* possa costituire un'alternativa di carriera.

Invita peraltro l'Esecutivo a verificare in che modo salvaguardare i titoli pregressi onde mantenere l'equità ed evitare che siano penalizzati coloro i quali avevano già concluso il proprio percorso formativo in base alla disciplina attualmente in vigore.

Si sofferma altresì sulla formazione nelle discipline musicali, sottolineando l'esigenza di dare maggiori indicazioni sulle competenze per insegnare nei licei musicali, di recente istituzione. Rammenta al riguardo la posizione delle associazioni audite in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritenendo che le modalità di lavoro dei docenti di musica rappresentino un capitale civico utile anche per gli studenti.

Dopo aver rilevato l'opportunità di prevedere una base comune e poi un percorso di specializzazione riferito a ciascun segmento formativo, si augura che la professione docente non venga più scelta come ripiego altrimenti si avrebbero generazioni di docenti demotivati con conseguenze negative per gli studenti.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD), dopo aver espresso vivo compiacimento per il numero e la qualità delle audizioni svolte, pone l'accento sulla complessità e sulla modernità della formazione, che occorre a suo giudizio incrementare. Menziona ad esempio le nuove sfide del millennio tra cui l'integrazione dei bambini immigrati, l'uso delle nuove tecnologie informatiche e lo studio dell'educazione alla cittadinanza al fine di sviluppare una solida cultura dell'appartenenza.

Ritiene quindi che l'insegnante debba essere un professionista dell'apprendimento, tenuto conto che egli deve comprendere le esigenze degli studenti per rendere efficace l'acquisizione di conoscenze. Rileva tuttavia criticamente che il Governo sta colpendo pesantemente proprio la scuola e gli insegnanti, a partire dall'ultima manovra finanziaria.

Pone altresì l'accento sull'autonomia scolastica, che ha rappresentato un'importante innovazione negli ultimi anni e ha conseguentemente incrementato il potere decisionale dei docenti. In questo quadro, afferma la necessità di coltivare il ruolo degli insegnanti, collocandoli al centro della scuola. Esprime pertanto rammarico per l'assenza di un dibattito approfondito nel Paese e per la mortificazione a cui sono costantemente soggetti i docenti.

Reputa peraltro opportuna una riflessione sul ruolo delle SSIS, le quali hanno consentito di compiere un salto di qualità attraverso l'utilizzo dei laboratori, l'introduzione di sperimentazioni, l'acquisizione di maggiori competenze e lo sviluppo dell'esperienza. Concorda comunque con l'esigenza di una rivisitazione del percorso, probabilmente eccessivamente lungo.

Quanto alle nuove lauree magistrali professionalizzanti, domanda delucidazioni circa la sorte degli studenti che vogliano cambiare indirizzo dopo aver compreso l'assenza di una vocazione specifica per l'insegnamento.

Giudica peraltro errato compiere una cesura rispetto al passato ogni qualvolta si introducono delle novità; è il caso ad esempio dei docenti da abilitare e dei supervisori di tirocinio, figure dimenticate nonostante abbiano svolto un ruolo centrale nel corso degli anni.

Ritiene altresì che l'unificazione del quinquennio di formazione per la scuola primaria e per quella dell'infanzia costituisca uno scadimento nella preparazione dei rispettivi docenti, in considerazione delle peculiarità dei due percorsi. Suggerisce dunque un richiamo nel parere a che siano introdotte differenziazioni nella formazione.

Con particolare riferimento all'articolo 3, comma 5, si dichiara allibita dal carattere facoltativo e non obbligatorio del tirocinio nelle scuole, invocando un'espressa indicazione contraria nel parere. Afferma del resto che un anno di tirocinio rappresenta un periodo troppo breve, per cui è a suo giudizio opportuno anticiparne l'avvio.

In conclusione, dopo aver ricordato le considerazioni del Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica (CNAFAM), sollecita una maggiore riflessione in merito tanto alla formazione musicale quanto alle norme transitorie, onde fugare il dubbio di una eccessiva approssimazione nella stesura del provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) evidenzia in primo luogo la novità del percorso formativo dei docenti, sottolineando come siano necessari diversi anni per completare il nuovo ciclo di studi. Nel frattempo, osserva, si continuerà ad attingere alle vecchie graduatorie ormai quasi completamente composte da docenti disillusi, la cui vocazione all'insegnamento è stata

messa a dura prova da decenni di immobilismo. Ciò non ha potuto che riverberarsi negativamente sulla qualità degli studenti italiani, cui non hanno certamente giovato il diffuso clima di lassismo e il disconoscimento della professione docente che hanno regnato negli ultimi anni. In passato, ricorda, il docente ricopriva invece un ruolo importante nella società, anche se non gli è mai stata riconosciuta una retribuzione particolarmente prestigiosa.

Egli giudica comunque positivamente lo schema di decreto in esame, come del resto riconosciuto anche nelle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza, pur sottolineando l'assoluta esigenza di qualificare adeguatamente i nuovi docenti. A tal fine, ritiene indispensabile una preparazione più approfondita, alla quale contribuirà certamente in misura determinante la riforma universitaria in corso di elaborazione.

Quanto alle modalità tecniche delle nuove abilitazioni, paventa il rischio di una scarsa selettività. Al contrario, invoca rigore e serietà per innalzare la qualità del corpo docente e porre rimedio all'altrimenti inevitabile degrado della società civile.

In particolare, si dichiara favorevole ad una programmazione effettiva degli accessi, manifestando preoccupazione per le eventuali deroghe. Ritiene infatti indispensabile evitare di alimentare aspettative nei giovani che non potrebbero essere soddisfatte. Rammenta del resto che, in passato, le graduatorie per la professione docente avevano una durata limitata nel tempo, così come quelle di tutte le altre attività professionali.

Passando ai licei musicali, osserva che i docenti presenti nelle attuali graduatorie permanenti per la scuola media in gran parte non sono musicisti. Auspica pertanto un'inversione di rotta, onde garantire un livello di docenza più elevato.

Reputa altresì indispensabile valutare adeguatamente il servizio reso negli anni passati dai supervisori di tirocinio, anche ai fini dell'avanzamento di carriera. Non sfugge infatti che la professione docente, dopo l'introduzione del ruolo unico, rappresenta uno dei rari casi di totale assenza di carriera, mentre l'attribuzione di compiti di tutoraggio potrebbe rappresentare un riconoscimento importante. Occorre inoltre a suo avviso che i *tutor* dedichino tutte le proprie energie alla supervisione, evitando di dover dividere il proprio impegno con la docenza.

Auspica infine una sollecita conclusione dell'*iter*, anche in considerazione dei tempi necessari a completare il nuovo percorso formativo.

Il senatore VITA (*PD*), rammaricandosi per il basso profilo che caratterizza a suo avviso un tema così delicato, lamenta anzitutto l'assenza di un indirizzo strategico che individui con chiarezza il tipo di formazione che il Governo ritiene opportuno nella società della conoscenza, caratterizzata da saperi multipli e da cognizioni intrecciate.

Superata più o meno a ragione l'esperienza delle SISS, egli condivide l'obiettivo di attrarre nuovamente i giovani alla professione docente. Nello schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare registra tuttavia alcune forti aporie, fra cui in primo luogo la netta distinzione fra la for-

mazione dei docenti di scuola primaria e quella dei docenti di scuola secondaria. Al riguardo, evidenzia invece la complessità dell'insegnamento, che difficilmente a suo avviso può essere irrigidita in percorsi fissi.

Dall'altra parte, rileva invece una relazione troppo stretta fra la formazione dei docenti e l'università. All'università è infatti attribuito, al di là della sua missione tradizionale, un compito ulteriore, che finisce per avere un riflesso immediato e persino gerarchico sulla formazione dei docenti.

Egli invita infine a fare i conti con gli attuali docenti precari, sottolineando il carattere politico della questione. Essi rischiano infatti di essere estromessi dal nuovo percorso formativo, pur avendo per anni sostenuto le sorti della scuola italiana, come ben evidenziato nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza. Egli rivolge quindi un accorato appello alla Commissione affinché governi tale processo, compiendo scelte ponderate, anche in termini di risorse economiche.

Conclude sollecitando la formazione di docenti sanamente eclettici, preparati in tutti i linguaggi del sapere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 21,30, è anticipata al termine dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

225^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) chiede delucidazioni circa i lavori della Commissione per la settimana in corso, considerati i cambiamenti nel calendario dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE si riserva di rispondere una volta acquisito anche l'orientamento degli altri Gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale reputa necessaria una riflessione sull'esperienza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), le quali sono state a suo avviso una promessa non mantenuta. Esse infatti hanno rappresentato un percorso di formazione costoso, attivato dalle università anche a prescindere dalle reali opportunità di immissione in ruolo dei futuri docenti. Rileva del resto criticamente che il 60-70 per cento dei giovani è fuori dal ruolo, anche coloro i quali hanno frequentato i primi corsi SSIS.

Giudica pertanto il provvedimento sbagliato nelle premesse, che connotano la politica del Governo sulla scuola, mentre quanto ai contenuti ravvisa delle analogie con talune proposte legislative sul reclutamento, tra cui un disegno di legge a sua prima firma. Rimarca tuttavia come la convergenza su alcune disposizioni non si ripercuota affatto sull'impostazione di fondo, tanto più che mancano addirittura le risorse per pagare gli insegnanti.

Lamenta altresì come dalla relazione illustrativa emerga che non vi sono spazi per l'ingresso di nuovi docenti per l'intera durata della legislatura, a differenza di quanto aveva invece prospettato il Governo Prodi mediante il Piano triennale di assunzioni, che prevedeva la chiusura delle code e l'avvio di ulteriori concorsi. Si tratta dunque di un dato politico di assoluta rilevanza confermato del resto dalle indicazioni del Ministero, nonché dal riordino della scuola secondaria. Si interroga peraltro come sarà possibile favorire l'avvio di giovani alla professione, tenuto conto che l'ultima procedura concorsuale risale a circa 11 anni fa.

Ritiene altresì che il provvedimento testimoni l'abbandono in sostanza di tutte le proposte sul reclutamento e lo stato giuridico della docenza, tra le quali menziona la proposta di legge dell'onorevole Aprea e

quella del senatore Pittoni. Censura dunque la politica dell'annuncio, tipica dell'Esecutivo in carica, ben diversa dalla politica dei fatti. L'atto in esame, sostituendo il meccanismo delle SSIS con un percorso più breve, non risolve i malfunzionamenti registrati nell'ultimo decennio e soprattutto non rilancia affatto la professione docente, ormai addirittura proletarizzata. Reputa perciò che sia stata persa un'occasione di riforma del comparto che sarebbe dovuta partire dalla definizione dello statuto della docenza. Deplora infine che il Governo non sia stato in grado di elaborare una proposta idonea ad attrarre i giovani migliori ad esercitare la professione di insegnante. Manifesta dunque profonda amarezza per le sorti della scuola italiana.

Non essendoci altri iscritti in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) interviene in sede di replica sottolineando preliminarmente la complessità della materia, nonché la necessità di un intervento tempestivo per elaborare un percorso alternativo a quello delle SSIS. Rimarca altresì come negli ultimi anni si sia registrato un *deficit* nella preparazione dei docenti sul piano non solo pedagogico ma anche disciplinare, a causa di errori compiuti a monte. Rammenta infatti come in passato per insegnare nella scuola dell'infanzia e in quella primaria era sufficiente un diploma di scuola secondaria, ferma restando una selezione rigorosa e responsabile, equilibrata anche sul piano nazionale. Deplora invece l'attuale difformità di valutazioni nel territorio nazionale, criticando la certificazione assolutamente autoreferenziale di una preparazione in molti casi inesistente. Rileva quindi come sia necessaria oggi una formazione addirittura decennale, con costi non indifferenti. Ritiene peraltro che non occorra distinguere la preparazione finalizzata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia rispetto a quella per la scuola primaria, giudicando sufficiente la distinzione tra primo e secondo ciclo.

Concorda inoltre con la scelta di privilegiare anzitutto le competenze disciplinari e poi quelle pedagogiche per quanto attiene all'insegnamento nella scuola superiore. Reputa altresì ragionevole che la disciplina della formazione dei docenti tecnico-pratici sia demandata ad un atto regolamentare, come del resto segnalato dal Consiglio di Stato.

Quanto alle altre categorie di docenti non abilitati attualmente in servizio, segnala l'assenza di dati certi. In proposito, pur riconoscendo la necessità di una proporzione tra le abilitazioni conseguite e le opportunità di impiego, giudica impraticabile l'assorbimento dell'intero precariato pregresso. Sottolinea peraltro come a volte sia necessario operare una scelta tra coloro i quali hanno una maggiore anzianità e coloro i quali hanno maggiori competenze, rilevando criticamente che nel pubblico impiego spesso si privilegiano i primi senza una valutazione di merito. Afferma dunque che occorre dare ai giovani meritevoli la possibilità di competere pure tenendo conto dell'esperienza maturata.

Reputa indi necessario riattivare i concorsi svolti in maniera seria e regolare, rimarcando peraltro che per l'accesso ai pubblici impieghi la Costituzione prescrive l'obbligo di procedure concorsuali.

Quanto ai *tutor* ed ai supervisori, riconosce che si pongano questioni circa la valorizzazione della competenza maturata. Sostiene tuttavia che lo svolgimento continuativo di tale compito rischia di far perdere ai docenti coinvolti il contatto diretto con la scuola, nonché la possibilità di aggiornarsi sull'evoluzione della disciplina insegnata. Ribadendo infine la necessità di intervenire su tale segmento, si riserva di presentare uno schema di parere che riceverà alcune osservazioni.

Il PRESIDENTE rinvia indi la replica del Governo ed il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (I.B.O.) (n. 209)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE prende atto che non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ritiene che il provvedimento rappresenti un atto dovuto, su cui del resto l'omologa Commissione della Camera dei deputati si è espressa all'unanimità.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) sottolinea il valore dei Collegi del Mondo Unito che si configurano quali istituzioni di eccellenza e di qualità, di cui occorre incentivare la propensione ad essere scuole di alta formazione. Pur riconoscendo che formalmente il provvedimento costituisce un atto dovuto, in quanto reca solo alcune limitate innovazioni, tiene a precisare che lo stretto collegamento con il riordino della scuola secondaria di secondo grado desta alcune perplessità. Si dichiara infatti favorevole alla differenziazione delle prove di conoscenza dell'italiano a seconda delle facoltà, mentre ribadisce le forti critiche ai regolamenti sul secondo ciclo, frutto delle disposizioni contenute nel famigerato decreto-legge n. 112 del 2008. Manifesta pertanto il timore che attraverso l'atto in esame, in considerazione della connessione con i predetti regolamenti,

si determini un abbassamento della qualità dei Collegi del Mondo Unito. Interrogandosi inoltre sulla sorte dei regolamenti sulla scuola secondaria di secondo grado, che risultano sospesi dal TAR del Lazio, ritiene che essi abbiano rappresentato una regressione della scuola. Dichiara conclusivamente l'astensione del suo Gruppo, per le motivazioni testè illustrate.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PITTONI (*LNP*), il quale premette che lo schema di regolamento non è corredato del parere del Consiglio di Stato; sottolinea tuttavia la necessità di dover dare applicazione al riordino dell'istruzione per gli adulti a partire dal prossimo anno scolastico a norma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa presente quindi che l'atto si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, ed è finalizzato a superare alcune criticità riscontrate nonostante l'aumento del numero dei corsi e dell'utenza. In particolare richiama alcune questioni poste in luce dal Ministero, quali: la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi, che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni; la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture; l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza; la carenza di un organico sistema di crediti e certificazioni.

Secondo l'Esecutivo occorre raggiungere prioritariamente l'obiettivo dell'innalzamento dei livelli di istruzione dell'utenza debole, con priorità per i percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. In tale contesto, rileva come gli adulti che già possiedono un titolo di studio potranno iscriversi ai corsi per conseguire ulteriori diplomi o certificati solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri. In aggiunta a ciò il relatore menziona ulteriori finalità,

quali il rafforzamento dell'identità dell'offerta formativa, la relativa sostenibilità attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari e l'avvicinamento alle persone, attraverso le reti territoriali, nonché la garanzia di ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità.

Dà poi conto dell'articolo 1 dello schema di decreto, secondo cui la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri si avvia dall'anno scolastico 2010-2011: in tali Centri sono ricondotti, entro l'anno scolastico 2011-2012, e ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i CTP e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati negli istituti di prevenzione e pena. Illustra inoltre l'articolo 2 sull'identità dei Centri, che anticipa alcuni concetti specificati negli articoli successivi con riferimento all'offerta formativa e agli organi collegiali; esso stabilisce poi che i Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, sono dotati di un proprio organico e sono articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Fa presente altresì che ai fini del dimensionamento e della determinazione dei punti di erogazione del servizio si applicano i criteri definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Segnala indi che, secondo la relazione tecnica, i Centri saranno prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia, nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane. Rileva inoltre che l'offerta formativa – disciplinata all'articolo 4 – può essere ampliata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, operando nel quadro di accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le strutture formative accreditate dalle Regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 3, in base al quale ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero, da 16 a 65 anni – anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore; queste disposizioni si applicano anche ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell'articolo 11.

Riferisce poi che l'articolo 4 individua l'assetto didattico dei Centri, articolato in livelli e periodi didattici: in particolare, i percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione – primo periodo didattico – nonché della certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione – secondo periodo didattico. I percorsi di secondo livello sono invece finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici. Il primo e il secondo sono volti ad acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione, rispettivamente, al secondo biennio e all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e dei licei artistici e prevedono l'acquisizione di conoscenze, abilità e

competenze previste dagli ordinamenti degli istituti medesimi per i vari indirizzi. Rileva quindi che i percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo hanno un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore – a seconda delle competenze dello studente – nel caso in cui manchi la certificazione conclusiva della scuola primaria. Evidenzia altresì che la quota aggiuntiva può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, mentre la quota ordinaria deve essere sviluppata, oltre che con riferimento ai saperi e alle competenze attesi al termine della scuola secondaria di primo grado, anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza previste al termine dell'istruzione obbligatoria. Dopo aver sottolineato che gli altri percorsi hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti per i singoli indirizzi, segnala che i Centri possono realizzare i percorsi di istruzione artistica anche attraverso gli accordi di rete, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico.

Il relatore illustra in seguito l'articolo 5, sull'assetto organizzativo, in virtù del quale i percorsi di istruzione realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del II ciclo per le tre tipologie di scuola considerate. Precisa poi che i percorsi di istruzione si riferiscono alle Indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento relativi agli insegnamenti, come stabiliti per la scuola secondaria superiore; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomo di conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza e che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, ciascuno dei quali può essere fruito anche in due anni scolastici, e che rappresentano il riferimento per la costituzione delle classi; sono altresì organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del patto formativo individuale, che è definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti. Ai fini dell'ammissione al gruppo di livello, i Centri costituiscono commissioni chiamate a definire il patto, composte dai docenti dei gruppi di livello – per i quali la partecipazione costituisce un obbligo – e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici. Sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotti dall'interessato, le commissioni possono prevedere prove per accertare il livello di conoscenze e abilità possedute.

Nell'esaminare l'articolo 6 in ordine alla valutazione, che è definita a partire dal patto formativo individuale, e alle certificazioni, fa presente che l'obiettivo è di valorizzare le competenze formali, informali e non formali acquisite. L'atto prevede perciò l'esame di Stato per il conseguimento dei diplomi conclusivi del I e del II ciclo, che sono validi a tutti gli effetti, mentre per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica si richiamano direttamente le prove previste a

conclusione dei percorsi di istruzione scolastica corrispondenti; per l'esame conclusivo dei percorsi relativi al I ciclo si ricapitola, invece, il complesso delle prove. Al riguardo, ricorda che gli iscritti devono sostenere – così come al termine della scuola secondaria di I grado – tre prove scritte deliberate dalle commissioni d'esame, la prova scritta a carattere nazionale, decisa ogni anno dal Ministro fra quelle proposte dall'INVALSI, e un colloquio pluridisciplinare. Al termine di ogni periodo didattico, invece, è previsto il rilascio di una certificazione, che è condizione per l'accesso al periodo successivo. Il provvedimento rinvia ad un decreto di natura non regolamentare la disciplina dei criteri di formazione delle commissioni d'esame e quelli di formulazione del giudizio riferito all'esame di Stato conclusivo dei percorsi del I ciclo, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, compresi i relativi modelli.

L'articolo 7, prosegue il relatore, disciplina gli organi collegiali, che sono quelli previsti per le scuole dal decreto legislativo n. 297 del 1994, con gli adattamenti specificamente indicati che si applicano ai Centri dal 1° settembre 2010. In particolare puntualizza che in ordine al consiglio di classe non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto alla situazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 297 del 1994, che viene ora abrogato. Quanto al collegio dei docenti, precisa che esso è articolato in 2 sezioni, riferite ai percorsi di I e di II livello, ed elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi livelli; rileva poi che nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti. Si prevede, infine, che, fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva, le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Con riferimento all'articolo 8, evidenzia che per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le stesse regole previste per le istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 2001, e che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, come per le scuole, da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione agli ambiti scolastici territoriali. Il numero complessivo di questi ultimi non può superare quello del 2008. Al riguardo, l'articolo 11 precisa che il riscontro è effettuato a partire dall'anno in cui a ciascun Centro è riconosciuta autonomia: a tal fine, l'Ufficio scolastico regionale assegna ogni Centro, entro 30 giorni dalla costituzione, ad un ambito territoriale preesistente.

Si sofferma altresì sull'articolo 9, secondo il quale dall'anno scolastico 2010-2011 l'organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell'organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Per entrambi i percorsi, si prevede un rapporto non supe-

riore a 1 docente ogni 12 studenti; inoltre, nel caso dei percorsi di II livello, occorre tener conto della riduzione oraria del 30 per cento stabilita dall'articolo 4, comma 5. Osserva poi che dal medesimo anno scolastico la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario è fissata nei limiti dell'organico determinato sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009. Si stabilisce, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell'articolo 11, infine, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti.

Dà successivamente conto dell'articolo 10, ai sensi del quale i percorsi di istruzione sono oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, mentre i risultati di apprendimento sono valutati periodicamente dall'INVALSI. Ogni tre anni il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenta una relazione al Parlamento. Rileva poi che l'articolo 11 prevede la cessazione del funzionamento dei CTP e dei corsi serali il 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguono il percorso nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Ritiene in proposito che, poiché molte Regioni non hanno proceduto al ridimensionamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011, il termine del 31 agosto 2011 andrebbe sostituito con il 31 agosto 2013. Dopo essersi brevemente soffermato sulle abrogazioni disposte dal provvedimento, precisa che l'istituzione dei Centri avviene solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto dell'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011-2012, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Ricorda, infine, che le norme contenute nell'atto vanno attualizzate in relazione ai regolamenti sul riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, la seduta già convocata per domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 15, è anticipata alle ore 10. Comunica altresì che la seduta già convocata giovedì, 8 luglio, alle 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI POMERIGGIO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 14,30, per l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei rettori (CRUI) è sconvocato, atteso che la medesima audizione è anticipata alle ore 9,30, a seguire rispetto a quella della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, già prevista per le ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 209

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo schema di decreto in titolo,

considerato che i Collegi del Mondo Unito e altri circa 200 istituti scolastici di tutto il mondo preparano gli studenti ad affrontare gli esami per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale, con l'espresso obiettivo di superare le difficoltà di riconoscimento e di parificazione dei titoli di studio nazionali;

osservato che il diploma di baccellierato internazionale:

– è un titolo di studio internazionalmente riconosciuto per l'accesso all'università, nato nel 1967;

– è conseguito presso istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia e all'estero, dagli alunni che abbiano seguito preordinati piani di studio;

– dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le università italiane, con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana purchè nel piano di studi dello studente sia compresa la lingua italiana;

tenuto conto che in Italia i diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono riconosciuti quali diplomi di istruzione secondaria superiore ove ricorrano le seguenti condizioni:

– che gli alunni siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza;

– che il percorso di studio di baccellierato internazionale sia coerente con quelli individuati con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

manifestato apprezzamento per le modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente, le quali:

– diversificano lo svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana a seconda delle classi di laurea previste dalle facoltà a cui lo studente intende iscriversi;

– adeguano la disciplina alla riforma della scuola secondaria di secondo grado, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010;

esprime parere favorevole, invitando il Governo a recepire le osservazioni del Consiglio di Stato.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 6 luglio 2010

201^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MENARDI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Deputati META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALDINI (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo, costituito da un unico articolo contenente disposizioni relative all'inquadramento in ruolo del personale tecnico già operante presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Più precisamente, nella formulazione vigente, l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 162 del 2007, nel disciplinare l'assetto organizzativo dell'Agenzia, tra l'altro demanda ad appositi e distinti regolamenti sia la definizione della modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, sia la disciplina del reclutamento di personale da parte dell'Agenzia mediante procedure selettive pubbliche, prevedendo che una quota di posti non superiore al 50 per cento sia destinata al personale tecnico con riconosciute capacità e competenza anche proveniente da Ferrovie dello stato, RFI e da società da esse controllate.

Il provvedimento in esame – all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – novella tali disposizioni, stabilendo che il regolamento con il quale dovranno essere definite le modalità di trasferimento all'Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti debba definire anche le modalità di trasferimento del personale tecnico che potrà essere inquadrato nell'organico dell'Agenzia, nel limite del 50 per cento dei posti di tale organico,

per il quale rimane comunque in vigore il limite massimo complessivo di trecento unità, già previsto dalla normativa vigente. Viene inoltre mantenuto invariato il limite delle risorse finanziarie.

Con la lettera *b*) del comma 1 viene poi conseguentemente eliminata la riserva di posti in favore del personale tecnico nell'ambito delle procedure selettive pubbliche.

In conclusione, rileva l'esistenza di due opzioni percorribili dalla Commissione: la prima consiste nel non apportare modifiche al disegno di legge, limitandosi a recepire il testo approvato dalla Camera dei deputati; la seconda consiste, invece, nell'avvio di una riflessione volta all'individuazione di possibili correttivi da inserire nel provvedimento.

Il presidente MENARDI, in mancanza di richieste di intervento in discussione generale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 6 luglio 2010

153^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente di Confturismo, dottor Bernabò Bocca, accompagnato dal dottor Giovanni Bastianelli, coordinatore nazionale Confturismo, dal dottor Alessandro Cianella, direttore generale di Federalberghi, dal dottore Edi Sommariva, segretario generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi e dal dottor Alberto Corti, direttore di Federviaggio.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del dottor Bernabò Bocca, presidente di Confturismo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Bernabò Bocca e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta di Commissione, lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il dottor BOCCA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi su alcuni dati, particolarmente negativi, relativi al comparto turistico nell'ultimo anno. Ricorda, quindi, che l'incertezza del quadro normativo sull'attribuzione di ruoli e competenze tra lo Stato e le Regioni ha disorientato gli operatori del settore e rischia di frammentare gli interventi a favore del comparto. Per questo auspica, in futuro, un maggior coordinamento nell'attività di promozione del turismo italiano all'estero anche attraverso l'Enit. Da ultimo si sofferma sulla necessità di una maggiore razionalizzazione delle regolamentazioni locali e di un potenziamento delle azioni di supporto alle strategie aziendali volte alla riqualificazione delle strutture ricettive.

Il Presidente CURSI (*PdL*) ritiene che le questioni evidenziate dal presidente Bocca potranno essere approfondite dalla Commissione attraverso l'audizione del Ministro del turismo, del Presidente dell'Enit e del coordinatore nazionale degli Assessori al turismo all'interno della Conferenza delle Regioni.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) esprime un orientamento critico sull'operato del Governo nel settore turistico e chiede alcuni chiarimenti in merito alle attività di formazione, organizzate dalle associazioni di categoria, per il personale delle strutture ricettive, in particolare di quello extracomunitario.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) lamenta l'inerzia del Ministro del turismo che non ha saputo, a suo giudizio, valorizzare le enormi potenzialità che l'Italia racchiude in questo settore rispetto agli altri Paesi europei.

La senatrice ARMATO (*PD*) si sofferma sulla necessità di assicurare un maggior coordinamento dell'attività di promozione turistica che le diverse regioni italiane realizzano all'estero.

La senatrice VICARI (*PdL*) evidenzia come le competenze in materia di turismo, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sono state interamente devolute alle Regioni e ricorda che la 10^a Commissione, in occasione del parere reso sull'atto di Governo n. 211, aveva specificatamente richiesto al Governo di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'autorità Antitrust a favore dei *tour operator* danneggiati dalla cancellazione di numerosi voli a seguito della nube provocata dal vulcano islandese.

La senatrice FIORONI (*PD*) ritiene che il Governo avrebbe dovuto sostenere maggiormente il potere di acquisto dei consumatori. Tutto que-

sto avrebbe senz'altro favorito il settore del turismo per il quale auspica che, in futuro, venga assicurato un regime IVA agevolato.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si sofferma sull'importanza di valorizzare maggiormente i distretti turistici ed auspica che nel corso dei prossimi mesi il Parlamento possa giocare un ruolo importante per l'intero comparto del turismo a prescindere dalle iniziative che le singole realtà locali vorranno promuovere.

Il senatore BUBBICO (*PD*) evidenzia la necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative promosse ai vari livelli di governo e giudica negativamente la scelta dell'Esecutivo di consentire al comune di Roma di introdurre una tassa di soggiorno per i turisti che alloggiano negli alberghi della Capitale.

Il senatore FANTETTI (*Misto*) si sofferma sull'opportunità di promuovere il turismo italiano all'estero anche attraverso la rete delle associazioni degli italiani residenti all'estero.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) chiede alcuni chiarimenti sulle iniziative assunte dalle associazioni di categoria per promuovere l'aggregazione delle imprese del settore.

Il dottor BOCCA fornisce i chiarimenti richiesti, auspicando che il Parlamento possa risolvere, anche attraverso una riforma costituzionale, i problemi derivanti dall'attribuzione di competenze esclusive nel settore del turismo a favore delle Regioni. Dà quindi conto dei processi di riorganizzazione avviati dalle imprese del settore negli ultimi anni ed evidenzia la necessità di prevedere un regime IVA agevolato per le strutture turistico-ricettive e di impedire l'introduzione di qualsiasi tassa di soggiorno che danneggerebbe tutti gli operatori del settore.

Il presidente CURSI ringrazia il Presidente di Confturismo per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 6 luglio 2010

163^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del protrarsi dei lavori delle Commissioni riunite 9^a e 11^a e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la trattazione dei disegni di legge all'ordine del giorno avverrà nella seduta già convocata per domani alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 6 luglio 2010

181^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione, il presidente TOMASSINI cede la parola al relatore.

Il relatore, senatore DI GIACOMO (*PdL*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli, allegato al resoconto della seduta.

Il presidente TOMASSINI avverte che la votazione sullo schema di osservazioni favorevoli predisposto dal relatore avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel rilevare come il disegno di legge si occupi di un argomento certamente delicato qual è quello della semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, richiama l'attenzione del relatore su alcuni punti critici del provvedimento che, a suo avviso, sono meritevoli di chiarimenti.

In particolare, nell'esprimere apprezzamento in via di principio per la digitalizzazione delle cartelle cliniche, prevista dall'articolo 7, permangono, tuttavia, seri dubbi che tale processo possa, come stabilito dal comma 1, avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poichè la conservazione delle cartelle cliniche in forma digitale richiede un investimento professionale e tecnologico che non può essere a costo zero. Peraltro, si corre il rischio di creare una situazione di svantaggio per quei cittadini che continueranno a richiedere, previo pagamento, la cartella clinica: si tratta, nello specifico, di persone anziane o di cittadini appartenenti alle classi meno abbienti che incontrano difficoltà nella cosiddetta alfabetizzazione tecnologica.

Per quanto concerne l'articolo 8, sarebbe utile richiedere una valutazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in merito alla effettività dei controlli e delle verifiche richieste per verificare la conformità delle materie prime atipiche alla certificazione resa. Si tratta quindi di scongiurare il pericolo che, attraverso queste norme, si favorisca una semplificazione che, nel ridurre le regole, azzeri di fatto i controlli.

Dopo aver espresso alcune osservazioni critiche anche in merito all'articolo 12 – che limita l'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i quali opera l'obbligo di denuncia dell'evento – si sofferma sull'articolo 39 che prevede sanzioni disciplinari a carico del medico che rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica. A suo avviso, l'impegno profuso negli ultimi anni dagli ordini e dalle associazioni dei medici spinge a configurare come residuali tali ipotesi di malcostume che, attraverso questa disposizione, si intenderebbe sanzionare. Semmai, lo spirito della norma sembra quello di colpevolizzare in qualche modo la categoria dei medici, all'interno della valutazione generale negativa con cui l'Esecutivo dipinge gli appartenenti alla pubblica amministrazione. Pertanto, a suo giudizio, poiché già il medico risulta obbligato per legge a visitare i pazienti, con relativa assunzione di responsabilità, ritiene che non vi siano sufficienti motivazioni per giustificare l'interpretazione autentica contenuta nel citato articolo 39.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi chiusa la discussione.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), nell'illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta, condivide le perplessità sollevate dalla senatrice Bassoli in merito all'articolo 7, mentre per quanto concerne l'articolo 8 rileva che, a suo avviso, già ora l'AIFA è in grado di assolvere i compiti che sono delineati in tale disposizione. Infine, condivide l'esigenza dell'interpretazione autentica conte-

nuta nell'articolo 39, poichè lo sforzo compiuto dagli ordini e dalle associazioni dei medici per una condotta deontologicamente ineccepibile dei medici, deve essere affiancata anche da idonee sanzioni poichè in alcune aree del Paese l'obbligo della visita del paziente non è pienamente assolto.

Il PRESIDENTE, anche al fine di acquisire l'orientamento dell'AIFA sull'articolo 8, così come richiesto dalla senatrice Bassoli, rinvia la votazione sullo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 224**

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato positivamente che all'articolo 1 sono indicati, tra i principi e le finalità della valutazione della qualità aria ambiente, gli obiettivi di prevenzione e riduzione degli effetti nocivi per la salute umana, oltre che per l'ambiente nel suo complesso (comma 1 lettera *a*). In questo quadro, si prevede inoltre di adottare misure volte a contrastare gli effetti dell'inquinamento sulla salute umana, associate a iniziative di monitoraggio su tendenze a lungo termine e prospettive di miglioramento;

apprezzato che si prevede la procedura del concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti da parte del Ministero dell'ambiente e che lo stesso Dicastero della salute risulta coinvolto nell'assolvimento di obblighi di informazioni in caso di superamento dei livelli di inquinamento,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

La 12^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– ai fini della semplificazione normativa in materia farmaceutica, e al fine di consentire lo snellimento del procedimento nella fase di vigilanza e controllo delle immissioni in commercio di un medicinale (AIC), si evidenzia la necessità di inserire una modifica al comma 3, dell'articolo 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 prevedendo, oltre alla revoca dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale (AIC) in casi di non rispetto delle norme di cui al comma 3 del citato articolo, anche la sospensione in casi di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo;

– in merito all'articolo 7 – che dispone che le cartelle cliniche siano conservate esclusivamente in formato digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – si rileva che non risultano definiti i criteri in base ai quali la conservazione delle cartelle cliniche debba avvenire esclusivamente in formato digitale, né è ben chiaro se dall'applicazione della norma derivino nuovi e maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 luglio 2010

189^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che, in considerazione della correttezza formale del recepimento della direttiva 2008/50/CE, l'atto del Governo in esame non presenta rilievi critici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CORONELLA (*PdL*) illustra il decreto-legge in titolo facendo presente che esso giunge all'esame del Senato con alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1, comma 1, proroga al 30 giugno 2010 il termine, scaduto il 30 aprile 2010, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009,

aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni per l'anno 2009 presentate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2008. L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso aprile, con cui il MUD è stato modificato, non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 aprile 2010. Dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato dalla maggior parte dei soggetti oggi obbligati, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, relativi all'anno 2009, versamento che deve tenere conto delle riduzioni previste dalla legge finanziaria per il 2010. Tale termine, la cui scadenza annuale è fissata al 16 febbraio, era stato già prorogato al 16 aprile 2010 ed è ulteriormente prorogato con il presente decreto-legge per permettere l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione. Viene, quindi, previsto che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e ad esse non si applicano le sanzioni civili previste dalla normativa, fermo restando l'obbligo in ordine al versamento di tali contributi per il 16 giugno. L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012. La dotazione della citata riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO₂, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente. In mancanza di un'assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare tutte le quote di CO₂ emesse sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario, soprattutto delle piccole e medie imprese, e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia. La procedura di cui all'articolo 2 prevede: la determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO₂ spettanti ai nuovi entranti rimasti esclusi dalle quote di riserva (comma 1); la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dei crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); la determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente e la liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale,

sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ prevista dall'articolo 10 della direttiva citata (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro novanta giorni dal versamento dei citati proventi. Relativamente alla liquidazione dei crediti, lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009. Il comma 18 dell'articolo 27 della legge citata prevedeva che, a partire dal 2011, termine poi prorogato al 2012 dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, fosse effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'*import* come attualmente previsto. Pertanto, veniva previsto che, a decorrere dal 2012, l'obbligo di immissione sarebbe passato dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna S.p.A. uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o i venditori di energia. Tale meccanismo avrebbe dovuto determinare la riduzione degli oneri a carico della componente A3 della tariffa elettrica, con conseguenti risparmi per i consumatori. L'abrogazione dei citati commi 18 e 19 lascia invariato il meccanismo attuale. I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 8 luglio 2010.

La Commissione conviene.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, che modifica in modo unilaterale, con un aumento *ex post*, le quote di assegnazione di CO₂. Tale disposizione rischia infatti di trovare la contrarietà della Commissione europea che, già in passato, ha rifiutato un piano presentato dall'Italia che risultava più generoso in termini di assegnazione di quote di anidride carbonica. Pertanto, pur se adottato con il comprensibile intento di riconoscere parità di condizioni ai nuovi soggetti entranti nel sistema ETS, la norma *de qua* rischia di provocare lo scardinamento dell'intero sistema. Preannuncia quindi l'intenzione del suo Gruppo di presentare anche sul punto proposte emendative modificative della disciplina recata dal decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 6 luglio 2010

Presidenza del Presidente

ZAVOLI

indi del Vice Presidente

LAINATI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi dalle ore 13,50 alle ore 15,15, ha svolto l'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione dirigenti RAI (ADRAI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 6 luglio 2010

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene l'onorevole Alfredo Mantovano, Sottosegretario al Ministero dell'interno, accompagnato dal dottor Ugo Taucher, dirigente della segreteria della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

La seduta inizia alle ore 11,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale relativa a Gaspare Spatuzza.

Ricorda che il sottosegretario Mantovano ha trasmesso immediatamente alla Commissione il verbale della delibera e che successivamente, su richiesta della Commissione, ha inviato ulteriore documentazione inerente il medesimo procedimento, con la precisazione di non poter trasmettere alcuni atti inerenti alla delibera trasmessa, non potendo la Commissione centrale disporne liberamente in ragione della loro natura, né chiederne la declassifica in luogo di altri organismi.

Con riferimento agli atti non trasmessi, il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato che alcuni degli atti non trasmessi erano già acquisiti all'archivio, informa altresì di aver richiesto alle Procure di Firenze e Caltanissetta gli atti non presenti nell'archivio della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole GARAVINI chiede di rinviare l'audizione odierna a causa della mancanza di alcuni documenti ritenuti indispensabili ai fini del dibattito.

Il senatore D'ALIA chiede di acquisire la versione integrale del verbale illustrativo redatto dalla Procura di Palermo, visto che la copia presente in archivio contiene alcuni *omissis*.

L'onorevole SISTO sottolinea l'inopportunità di formulare giudizi di merito in un dibattito sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA, rilevato che il verbale della Commissione centrale trasmesso alla Commissione antimafia è uno stralcio, ne chiede l'acquisizione integrale.

L'onorevole LABOCETTA ritiene opportuno che la Commissione svolga l'audizione programmata non escludendo la possibilità di acquisire ulteriore documentazione.

Il senatore LI GOTTI osserva che la documentazione trasmessa, anche se incompleta, consente comunque di esprimere le relative valutazioni e pertanto non reputa necessario rinviare l'audizione.

L'onorevole TASSONE si rimette alla valutazione del Presidente circa l'utilità di svolgere l'audizione nella data odierna.

La senatrice DELLA MONICA rileva l'importanza di acquisire in particolare il parere del Procuratore nazionale antimafia.

Il PRESIDENTE elenca puntualmente tutti i documenti a disposizione della Commissione antimafia inerenti la decisione della Commissione centrale su Gaspare Spatuzza.

Il senatore MARITATI sottolinea l'eccezionale importanza della vicenda in esame per la quale è necessario disporre di tutti i relativi documenti.

L'onorevole MARINELLO evidenzia che la Commissione antimafia ha già a disposizione un'ampia documentazione per cui ritiene utile svolgere l'audizione prevista.

L'onorevole GARAVINI interviene nuovamente per sottolineare che i documenti mancanti sono quelli, a suo parere, più importanti e che, se si procederà con l'audizione, il Gruppo del Partito Democratico abbandonerà i lavori della Commissione.

Con successivi interventi gli onorevoli LABOCSETTA e SISTO ribadiscono l'opportunità di consentire lo svolgimento dell'audizione odierna; il senatore CARUSO ricorda che l'audizione è stata concordata all'unanimità in Ufficio di Presidenza su richiesta del Partito Democratico, senza che fosse posta alcuna condizione inerente i documenti da acquisire.

Il senatore D'ALIA suggerisce di ascoltare nella data odierna la relazione del sottosegretario Mantovano e di rinviare ad altra seduta, successiva all'acquisizione dei documenti mancanti, il dibattito conseguente.

Il senatore LI GOTTI ritiene che alcuni interventi potrebbero essere utilmente svolti già nella seduta odierna.

Il senatore SERRA dichiara di condividere a titolo personale la proposta del senatore D'Alia.

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del sottosegretario Mantovano era stata condivisa all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza senza che fosse posta alcuna condizione, che numerosi documenti sono stati acquisiti e che il Sottosegretario ha dato la massima disponibilità per l'audizione; rileva infine che l'audizione potrà, eventualmente, non concludersi con la seduta odierna.

(I commissari del Gruppo del Partito Democratico abbandonano l'Aula).

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza

Il sottosegretario MANTOVANO svolge la propria relazione con un passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE esprime disappunto per l'assenza dei rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico.

Pone domande e formula osservazioni sulla relazione del sottosegretario Mantovano, il senatore LI GOTTI, che, anche a nome dell'onorevole Di Pietro, chiede che sia allegato al resoconto un testo integrativo del proprio intervento.

Il PRESIDENTE precisa che il testo consegnato sarà allegato al resoconto stenografico.

Dopo un breve intervento dell'onorevole BUONANNO, (*che si dirige verso il senatore Li Gotti*), il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,54, riprende alle ore 12,55.

Ha brevemente la parola il senatore LI GOTTI per un chiarimento.

Pongono domande al sottosegretario Mantovano gli onorevoli LABOCETTA, SISTO e TASSONE.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,25.

Pongono domande al sottosegretario Mantovano i senatori D'ALIA e CARUSO, e gli onorevoli BUONANNO e MARINELLO.

Il sottosegretario MANTOVANO svolge la replica.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione non escludendo comunque una nuova audizione, se perverranno nuovi documenti tali da farla ritenere utile. Informa di aver inoltrato alla Procura di Palermo la richiesta di acquisizione del testo integrale del verbale illustrativo della collaborazione di Gaspare Spatuzza.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 6 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*), Massimo LIVI BACCI (*PD*), Luigi DE SENA (*PD*) e Diana DE FEO (*PdL*), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*), Vincenzo TADDEI (*PdL*), Teresio DELFINO (*UDC*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria, risponde alle considerazioni

e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Angela Pria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 6 luglio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 14.

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, e dell'assessore all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, e dell'assessore regionale all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano, ringraziandoli per la loro presenza.

Stefano CALDORO, *presidente della regione Campania*, e Giovanni ROMANO, *assessore all'ambiente della regione Campania*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Mauro LIBE' (*UdC*), il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*), il deputato Giuseppina CASTIELLO (*PdL*), i senatori Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e Cosimo IZZO (*PdL*), il deputato Alessan-

dro BRATTI (*PD*), il senatore Vincenzo NESPOLI (*PdL*), il deputato Stefano GRAZIANO (*PD*) e il senatore Gennaro CORONELLA (*PdL*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il presidente Caldoro e l'assessore Romano per il contributo fornito. Quindi, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, concordi gli interessati, avverte che le risposte alle domande formulate nel corso della seduta saranno trasmesse per iscritto alla Commissione. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del sindaco di San Tammaro e del sindaco di Santa Maria la Fossa

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 6 luglio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,05 alle ore 20,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 6 luglio 2010

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione di un incontro istituzionale recentemente avuto con il Presidente della Repubblica, nel cui ambito è stato illustrato l'articolato lavoro di inchiesta della Commissione, per il quale il Capo dello Stato ha manifestato apprezzamento.

Comunica altresì le decisioni unanimi adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in materia di programmazione dei lavori, nella riunione tenutasi lo scorso 29 giugno.

Comunica, infine, i nominativi dei relatori per due inchieste già da tempo deliberate in sede di Ufficio di Presidenza, ma non ancora avviate: per l'inchiesta sui trapianti di organo, i senatori Saccomanno e Mascitelli; per l'inchiesta sulle gravi disabilità, la senatrice Biondelli e il senatore Massida.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: comunicazioni dei relatori

Invertita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Cosentino, nella sua qualità di correlatore dell'inchiesta in titolo.

Il senatore COSENTINO riferisce circa le risultanze dell'incontro informale con il Procuratore della Repubblica di Bari, svoltosi la scorsa settimana; conseguentemente, espone in ordine a quali filoni egli reputi opportuno svolgere approfondimenti e indica una prima serie di possibili audizioni.

Intervengono per svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori MASCITELLI, POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO e ASTORE.

Replica il senatore COSENTINO.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: seguito dell'audizione del direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), dottor Nunziante Rosania

Sono presenti, al seguito del dottor Nunziante Rosania, il dottor Antonino Levita e don Giuseppe Insana, rispettivamente responsabile dell'Area sanitaria e cappellano dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, il dottor Nunziante ROSANIA, il dottor Antonino LEVITA e don Giuseppe INSANA effettuano tre distinti interventi in replica ai quesiti e alle considerazioni formulati dai Commissari durante la seduta del 16 giugno.

Dopo alcune ulteriori considerazioni svolte dal senatore SACCOMANNO, il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 6 luglio 2010

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.

Intervengono il professor Luigi Pati, ordinario di pedagogia sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, coordinatore del Gruppo di studio e ricerca sulla formazione alla sicurezza sul lavoro e direttore del «Centro studi pedagogici sulla vita matrimoniale e familiare» (Ce.S.Pe.F.), e la dottoressa Paola Zini, ricercatrice del «Centro studi pedagogici sulla vita matrimoniale e familiare» (Ce.S.Pe.F.).

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del professor Luigi Pati, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che verte sul tema della formazione e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al quale è dedicato un apposito gruppo di lavoro della Commissione, coordinato dalla senatrice Patrizia Bugnano.

Il professor PATI illustra l'esperienza della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro compiuta dal proprio gruppo di ricerca, sia nel mondo delle organizzazioni del volontariato che in quello delle aziende produttive, tra le quali le acciaierie Lucchini. Un approccio corretto alla formazione sui temi della sicurezza deve essere basato su un processo pedagogico, ossia educativo, imperniato su tre elementi: il lavoratore, l'impresa ed il rapporto tra i due soggetti. Ciò significa sviluppare un processo educativo continuo, che porti il lavoratore alla percezione del rischio nel proprio ambiente di lavoro e che tenga conto della sua esperienza, della sua età e delle sue caratteristiche. L'ambiente di lavoro richiede un approccio formativo specifico, in quanto è esso stesso attore della formazione, che si alimenta delle esperienze dei singoli e contribuisce a sua volta a costruire una cultura condivisa della sicurezza, sulla base dei valori comuni. Si deve quindi sviluppare un rapporto sinergico tra lavoratore e azienda, in cui il lavoratore è soggetto attivo e corresponsabile nella costruzione della sicurezza, che cresce insieme all'azienda e diventa un «sensore» e un «segnalatore» delle condizioni di rischio, contribuendo al cambiamento aziendale.

Dopo un breve intervento della senatrice BUGNANO (*IdV*), ha la parola la dottoressa ZINI, che evidenzia l'importanza di una formazione non calata dall'alto, ma adattata alle esperienze e alle necessità dei singoli lavoratori e del concreto contesto lavorativo.

Il PRESIDENTE chiede se siano stati valutati percorsi formativi *ad hoc* non solo per le grandi aziende, ma anche per le piccole e medie imprese, che rappresentano la grande maggioranza del tessuto produttivo italiano e che scontano però risorse economiche limitate.

Il professor PATI ritiene che per le piccole imprese si debba pensare ad attività di formazione svolte in forma associata (anche tra settori diversi), al fine di contenere i costi e di sfruttare un effetto sinergico di apprendimento reciproco, che miri a sviluppare un'autocoscienza dei singoli lavoratori e dell'azienda nel suo insieme sui problemi della sicurezza.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ringrazia il professor Pati e la dottoressa Zini per il loro contributo, che ha consentito anche di richiamare l'attenzione sui problemi della sicurezza sul lavoro nel settore del volontariato.

Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta gli auditi e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 6 luglio 2010

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'esperto indipendente ONU per i diritti umani in Somalia dottor Shamsul Bari, accompagnato dal desk officer Somalia dell'OHCHR, Idrissa Kane, nonché dall'ambasciatore somalo presso le Nazioni Unite a Ginevra, Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari, e dal capo della rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali, ambasciatore Laura Mirachian.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'esperto indipendente ONU per i diritti umani in Somalia dottor Shamsul Bari, accompagnato dal desk offi-

cer Somalia dell'OHCHR, Idrissa Kane, nonché dall'ambasciatore somalo presso le Nazioni Unite a Ginevra, Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari, e dal capo della rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali, ambasciatore Laura Mirachian

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità presenti ricordando l'impegno della Commissione diritti umani del Senato per la Somalia. In particolare descrive l'incontro a dicembre con l'ambasciatore Bari a Ginevra e la presentazione del libro di Mohamed Aden Sheikh: «La Somalia non è un'isola» il 21 maggio scorso.

Il dottor Shamsul BARI, esperto indipendente ONU per i diritti umani in Somalia, sottolinea come il suo mandato di esperto indipendente, centrato sul tema dei diritti umani, sconti la difficoltà della situazione somala sul piano della sicurezza interna e come, proprio questa circostanza, gli abbia sostanzialmente impedito di avere contatti diretti sul campo. Vi sono stati incontri importanti nel Somaliland e nel Puntland, così come è stato possibile visitare i campi profughi in Kenya e in Yemen, dove le testimonianze raccolte sono state davvero preoccupanti. In Somalia il gruppo Al Shabab di fondamentalisti islamici combatte per rovesciare il governo federale di transizione ed è riuscito a stabilire un certo controllo su una parte non irrilevante del territorio dove esercita il suo potere applicando rigidamente la *sharia* e in molte circostanze, nel tentativo di forzare i costumi e le tradizioni somale, viola i diritti umani della popolazione civile. Occorre un massiccio impegno della comunità internazionale che, opportunamente sollecitata e stimolata, come l'Italia sta facendo da ormai diverso tempo, potrebbe portare ad un effettivo e rapido miglioramento della situazione ed in questo senso a settembre si presenterà una nuova occasione per dare visibilità internazionale al lavoro per la Somalia, nel quadro delle verifiche periodiche del rispetto dei diritti umani che quest'anno riguarda proprio quel paese africano.

Yusuf Mohamed Ismail BARI BARI, ambasciatore somalo presso le Nazioni Unite a Ginevra, ringrazia l'Italia per il suo impegno – attraverso in particolare la rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali di Ginevra – in favore della Somalia. Questo impegno ha portato ad importanti risultati ma occorre maggiore consapevolezza nell'affrontare i problemi di quel martoriato paese, in primo luogo prendendo atto della mentalità di gestione per clan del territorio. La mancata sensibilità nell'approccio ai problemi somali ha portato ad affrontare con mezzi sproporzionati il problema della pirateria ignorandone le cause – che risiedono in primo luogo nella condizione degli abitanti delle zone costiere impoverite dal depauperamento delle risorse ittiche – e trascura la circostanza che sul territorio somalo operano sistemi giuridici ispirati a modelli diversi e molto distanti fra loro come il diritto consuetudinario somalo, la *sharia*

e il diritto positivo di tipo occidentale. Non aiuta la pretesa che prima di affrontare qualsiasi questione connessa con la Somalia si stabiliscano in quel paese istituzioni stabili di tipo occidentale, né la decisione, assunta ieri dai paesi dell'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo dei Paesi del Corno d'Africa (Igad), di inviare un contingente di mille soldati a Mogadiscio per combattere contro i ribelli islamici dei Giovani Mujahidin, il Shabab, e del Partito islamico. L'Italia in questo contesto, come già è stato detto ha fatto molto e può fare di più. Si potrebbe ad esempio impegnare nel recupero dell'importante materiale bibliografico sulla Somalia presente nelle sue biblioteche, tra cui quella della Camera dei deputati, e nel finanziamento di un progetto sanitario per curare i traumi psicologici derivati da tanti anni di guerra in Somalia.

Prendono la parola i senatori PERDUCA (PD), DI GIOVAN PAOLO (PD) e DELLA SETA (PD), per rivolgere alcune domande.

Il presidente MARCENARO svolge quindi un breve intervento e fa alcune osservazioni.

Rispondono il dottor Shamsul BARI, esperto indipendente ONU per i diritti umani in Somalia e Yusuf Mohamed Ismail BARI BARI, ambasciatore somalo presso le Nazioni Unite a Ginevra.

Il presidente MARCENARO conclude i lavori della seduta ringraziando le personalità presenti e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 6 luglio 2010

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(1006-1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Ascitti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, all'articolo 3, l'opportunità che l'accertamento della dislessia, della disgrafia/disorto-

grafia e della discalculia sia comunque affidato al Servizio sanitario nazionale, dal momento che ogni deroga alla fruizione di un servizio pubblico, quale il servizio scolastico, a suo avviso, dovrebbe trovare appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare tale diagnosi, potrebbero promuovere opportune intese con le Regioni confinanti ove tale servizio è erogato.

Rileva, inoltre, all'articolo 5, comma 2, lettera c), l'opportunità che l'esenzione dall'insegnamento delle lingue straniere sia concesso solo in caso di effettiva necessità, da verificare sulla base di criteri certi e predefiniti, dal momento che il criterio dell'utilità, previsto nel testo, è suscettibile di ampliare oltre misura la discrezionalità della autorità scolastica competente, con la possibile conseguenza di produrre ingiustificate disparità di trattamento.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative, segnalando, all'articolo 3, che gli eventuali progetti di zonizzazione sovra-regionale, previsti al comma 4, siano trasmessi, per le opportune valutazioni, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, secondo le modalità definite al comma 3.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).

- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo

e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).

- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).

- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XXI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XXII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XXIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XXIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XXV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

- torali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
 - LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 16,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla vicenda dei cittadini eritrei in Libia.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate (169).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 10, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205).

- Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).

- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

V. Esame dei disegni di legge:

- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità del-

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
 - BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
 - D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato*

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri).

- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questione inerente alla valutazione dell'impatto delle micotossine sulla filiera agroalimentare del grano duro (n. 398).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del dottor Piero Atoma, presidente del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO), nonché vicepresidente dell'Assografici.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi (2253).

II. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).
- THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di *handicap* grave (107).
- DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di *handicap* in condizioni di gravità (147).

- BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (657).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).
 - GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
 - TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
 - PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
 - e della petizione n. 237 ad essi attinente.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – (COM (2010) 291 definitivo (n. 65)).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confcommercio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

- Sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
- Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni

IN SEDE CONSULTIVA

Alla 7^a Commissione del Senato:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (esame A.S. 1036-B).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 8,30

AUDIZIONE INFORMALE

Audizione del presidente e del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza, sulle modalità di dismissione degli immobili di proprietà della Cassa

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14

AUDIZIONI

Audizioni del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palmi, Domenico Santoro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale: audizione del ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 8,30

Audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Al termine:

- Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 7 luglio 2010, ore 14

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, dottoressa Angelica Di Giovanni.
